



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2017

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2017

A cura della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la direzione scientifica
dei proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli

La raccolta è stata curata dalla dott.ssa Elena Mattevi sotto la direzione scientifica dei proff. Gabriele Fornasari e Marino Marinelli della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott. Emanuele Corn, dott. Marco Grotto, dott.ssa Elena Mattevi, dott. Roberto Wenin, dott.ssa Stefania Rossi, dott.ssa Francesca Sassani e dott.ssa Serena Tomasi.

INTRODUZIONE

Avviandomi alla conclusione della legislatura che mi vede impegnato anche come Assessore regionale ai Giudici di Pace, affido con soddisfazione alla consultazione di tutti gli operatori del diritto e di tutti i cittadini la quarta edizione della Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

La pubblicazione annuale di un'oculata selezione delle massime della giurisprudenza dei Giudici di Pace è frutto di un impulso scaturito quattro anni fa nell'ambito della programmazione delle iniziative promosse dalla Regione per meglio supportare, analizzare e documentare l'attività della magistratura di pace, investendo significativamente e con convinzione nella formazione di tali giudici, destinati ad assumere nel tempo sempre maggior rilievo.

Anche la realizzazione del presente volume, unitamente alla pubblicazione sul sito www.giurisdizionedipace.taa.it dei provvedimenti più significativi di tale magistratura, rappresentano, non solo uno strumento di trasparenza e conoscibilità delle decisioni dei Giudici di Pace, ma anche uno strumento funzionale alla formazione degli stessi.

Da tempo la Regione, in virtù delle peculiari competenze previste dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, cui si è aggiunta recentemente la delega in materia di giustizia, è impegnata a dare un apporto determinante alla giustizia sul territorio e a migliorare, in tale campo, il servizio reso ai cittadini.

Grazie alla proficua e preziosa collaborazione sviluppata con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento che, a sua volta, ha orientato il proprio impegno anche alle tematiche del giudice di pace e istituito, fra l'altro, l'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, la Regione ha potuto realizzare parecchi progetti formativi nonché iniziative convegnistiche e seminari in materia di giustizia di pace che sono risultati d'interesse generale per l'intero distretto.

Merito della stessa collaborazione e dell'attenzione posta anche alla componente giurisprudenziale del diritto, è appunto la Raccolta delle massime che, nel rendere facilmente accessibili e comprensibili gli orientamenti dei giudici, avvicina la magistratura di pace al cittadino, secondo lo spirito di prossimità che le è proprio.

Rivolgo quindi un vivo ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito a rendere possibile la pubblicazione del presente volume con l'auspicio che lo sforzo e l'impegno profusi fino ad ora trovino apprezzamento e continuità nel prossimo futuro.

Giuseppe Detomas

Assessore ai Giudici di Pace

PREFAZIONE

Come per tradizione, viene data alla stampe la raccolta di decisioni dei Giudici di Pace della Regione, ove sono contenute le massime delle più significative pronunce dei giudici onorari, nelle materie di loro competenza nel diritto civile, nel diritto penale e nello specifico settore delle sanzioni amministrative, per l'anno 2017.

Si concretizza anche con tale pubblicazione, d'iniziativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, l'attività di studio della giurisprudenza dei giudici di pace, sotto la direzione dei professori Gabriele Fornasari e Marino Marinelli dell'Università di Trento, responsabili scientifici, con il generoso contributo della dr.ssa Elena Mattevi e dei membri e collaboratori dell'Osservatorio della giustizia di pace, conciliativa e ripartiva. A tale iniziativa si accompagna la pubblicazione sul sito www.giurisprudenzadipace.taa.it dei più significativi provvedimenti resi dai giudici di pace, frutto dell'attento lavoro di catalogazione e massimazione dei responsabili scientifici e dei membri dell'Osservatorio.

La raccolta è rivolta a tutti coloro che operano nel settore ed anche agli utenti del servizio giustizia, con lo scopo di divulgare e porre a disposizione di ogni interessato gli indirizzi giurisprudenziali del Giudice di Pace, che il legislatore vuole più vicino all'utente sia sotto il profilo della diffusione territoriale che sotto il profilo dell'approccio nella risoluzione delle vertenze, laddove è accentuata la funzione pacificatrice e di mediazione dell'attività rimessa al giudice di pace. Senza dimenticare che le sentenze del Giudice di Pace possono divenire definitive (anche ove manchi la conferma del giudice dell'impugnazione, se non adito), nel che si realizza appieno l'esercizio del potere-dovere della giurisdizione.

Adriana De Tommaso

*Per la struttura territoriale della Scuola Superiore della
Magistratura per il distretto della Corte d'Appello di Trento*

INDICE

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale.....	13
2. La proprietà	17
2.1 Il condominio	17
3. Le obbligazioni.....	20
3.1 Le obbligazioni in generale.....	20
3.1.1 Adempimento delle obbligazioni.....	20
3.2 I contratti in generale	20
3.2.1 I requisiti del contratto.....	20
3.2.2 L'interpretazione del contratto.....	21
3.2.3 Gli effetti del contratto.....	21
3.2.4 La rappresentanza	22
3.2.5 Risoluzione del contratto	22
3.3 I singoli contratti	23
3.3.1 Vendita	23
3.3.2 Appalto	23
3.3.3 Trasporto.....	24
3.4 Pagamento dell'indebito	25
3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile	26
3.5.1 Art. 2043 c.c.	26
3.5.2 Art. 2050 c.c.	27
3.5.3 Art. 2051 c.c.	27
3.5.4 Art. 2052 c.c.	29
3.5.5 Art. 2054 c.c.	29
3.5.6 Danno.....	31
3.5.7 Casistica.....	34
<i>Infortunistica stradale</i>	34
4. Il lavoro	35
4.1 Il contratto d'opera.....	35

5. Questioni processuali	38
5.1 Disposizioni generali	38
5.1.1 Gli organi giudiziari.....	38
5.1.2 L'esercizio dell'azione.....	39
5.1.3 Gli atti processuali	39
5.2 Il processo di cognizione	40
5.2.1 Introduzione della causa	40
5.2.2 Istruzione della causa.....	41
<i>Trattazione della causa</i>	41
<i>Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili</i>	41
5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata	49
5.3 Il processo di esecuzione	51
5.4 I procedimenti speciali	52
5.4.1 Il procedimento monitorio	52
5.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato.....	54

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	55
1.1 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo.....	55
1.2 Cause di esclusione della responsabilità	58
 2. Violazioni al Codice della Strada	 61
2.1 Generale - Definizioni	61
2.2 Art. 7 C.d.S.	62
2.3 Art. 12 C.d.S.	63
2.4 Art. 46 C.d.S.	63
2.5 Art. 116 C.d.S.	64
2.6 Art. 126 <i>bis</i> C.d.S.	65
2.7 Art. 135 C.d.S.	65
2.8 Art. 136 <i>bis</i> C.d.S.	66
2.9 Art. 141 C.d.S.	66
2.10 Art. 142 C.d.S.	68
2.11 Art. 145 C.d.S.	69
2.12 Art. 172 C.d.S.	71
2.13 Art. 173 C.d.S.	71
2.14 Art. 180 C.d.S.	72
2.15 Art. 186 C.d.S.	73
2.16 Art. 191 C.d.S.	74
2.17 Art. 193 C.d.S.	74
2.18 Art. 196 C.d.S.	75
2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	76
2.20 Art. 202 C.d.S.	77
2.21 Art. 203 C.d.S.	78
2.22 Art. 213 C.d.S.	79
2.23 Art. 214 C.d.S.	79
2.24 Art. 216 C.d.S.	80
2.25 Art. 219 C.d.S.	80
2.26 Art. 223 C.d.S.	81
2.27 Art. 224 C.d.S.	83
 3. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - vizi e notifiche	 84
 4. Questioni processuali	 87
4.1 Introduzione e istruzione della causa	87
4.1.1 Questioni generali.....	87
4.1.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	89
<i>Valore probatorio del verbale</i>	91
4.1.3 Spese di lite e responsabilità aggravata	91

4.2	Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale.....	91
4.3	Fatti sopravvenuti - Cessazione della materia del contendere.....	94
4.4	Altre questioni.....	94

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	95
1.1 Imputabilità	95
1.2 Cause di estinzione del reato	95
1.3 Commisurazione della pena	96
2. Delitti contro la persona	97
2.1 Percosse, lesioni	97
2.2 Ingiuria, diffamazione	100
2.3 Minaccia	102
3. Delitti contro il patrimonio	105
4. Contravvenzioni	106
4.1 Art. 689 c.p.p.	106
5. Reati della legislazione speciale	107
5.1 Reati in materia di immigrazione	107
5.1.1 Art. 10 ^{bis} D.Lgs. 286/1998	107
5.1.2 Art. 14 c. 5 ^{ter} D.Lgs. 286/1998	111
6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	115
6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131 ^{bis} c.p.)	115
6.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	117
7. Questioni processuali	123
7.1 Soggetti	123
7.1.1 Giudice - Competenza	123
7.2 Prove	123
7.3 Indagini preliminari	127
7.3.1 Condizioni di procedibilità	127
7.4 Spese di lite	131
7.5 Esecuzione	132
7.5.1 Giudicato	132

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	484/17
n° di registro	1050/16
Data sentenza	13/12/2016
Data deposito	28/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'obbligo imposto dall'art. 147 c.c. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che ove trattasi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare l'educazione e l'istruzione, deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto.

n° sentenza	1/17
n° di registro	110/16
Data sentenza	29/12/2016
Data deposito	12/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'obbligatorietà del consenso di entrambi i coniugi vale per tutte le spese straordinarie non prevedibili, come le spese di natura ludica, parascolastica, corsi di lingua, musica, arte, viaggi di istruzione, centri estivi, iscrizione a scuole

scolastiche private ecc., per le quali è importante la partecipazione congiunta dei genitori non solo per valutare assieme la possibilità della contribuzione economica, ma anche perché destinate ad influire sulla formazione e sullo sviluppo dei figli loro affidati congiuntamente.

Le spese mediche urgenti, quelle che richiedono un tempestivo intervento a favore del minore, non richiedono invece, ovviamente, un preventivo consenso di entrambi i genitori.

Sul punto la giurisprudenza è conforme (Cass. Civ., 18869/2014, Corte Appello Roma 5 aprile 2006).

n° sentenza	39/17
n° di registro	419/16
Data sentenza	14/03/2017
Data deposito	23/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La Corte di Cassazione e i giudici di merito individuano alcuni principi dai quali è possibile stabilire il carattere ordinario o meno della spesa sostenuta dal coniuge al quale sono stati affidati in modo prevalente i figli minori.

Le spese straordinarie sono quelle che non riguardano le esigenze di vita quotidiana quali il mangiare, il vestire, il lavarsi, il risiedere in un'abitazione, il partecipare ad attività educativa e di istruzione di base, ma sono caratterizzate o dalla imprevedibilità o dalla particolare gravosità, dalla urgenza o dalla eccezionalità.

Sono pertanto straordinarie quelle spese che per la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. Civ., 9372/2012).

L'individuazione specifica delle spese straordinarie non viene comunque sempre operata in modo uniforme dai giudici di merito perché è in parte condizionata dal tenore di vita, dalle condizioni economiche, logistiche e lavorative dei coniugi.

n° sentenza	150/17
n° di registro	2257/16
Data sentenza	11/08/2017
Data deposito	04/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'articolo 30 Cost. dispone che: “è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all'interno del codice civile. Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte evidenziato (Cass. Civ., 15063/2000; Cass. Civ., 10124/2004; Cass. Civ., 6197/2005), trova la propria ragione nel fatto stesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori. Sono da considerarsi “ordinarie” le spese effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche la spesa mensile per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata una “spesa ordinaria” in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni Bari, decreto 6 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., 19607/2011) e le ripetizioni scolastiche o gli sport (rif. Tribunale Roma, 147/2013), la giurisprudenza li riconduce più frequentemente alla categoria delle “spese straordinarie”.

n° sentenza	167/17
n° di registro	4153/15
Data sentenza	11/08/2017
Data deposito	26/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di assegno di mantenimento, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che chiunque sia destinatario di un provvedimento del giudice è tenuto ad osservarlo non potendo arbitrariamente modificarne il contenuto, né mutarne la portata. Pertanto, il genitore destinatario di provvedimento di separazione che prevede a suo carico l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio all'altro genitore collocatario del figlio deve ottemperare al provvedimento di separazione anche se il figlio si trasferisce da lui. Infatti, il venir meno del fatto costitutivo, costituito dalla convivenza genitore-figlio, del diritto del coniuge che percepisce l'assegno per avere il minore trasferito la propria residenza presso l'altro, non legittima quest'ultimo, in assenza di un nuovo provvedimento giudiziale, ad interrompere il versamento dell'assegno di mantenimento.

Secondo la giurisprudenza consolidata, l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare (Cass. Civ., 28987/2008), con conseguente applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione sancito dagli artt. 447 e 1246 n. 5 c.c.

Le somme versate direttamente al figlio, oltre il mantenimento versato in mani del genitore collocatario, non possono costituire oggetto di rimborso poiché il mantenimento indiretto non esclude ulteriori esborsi a titolo di mantenimento diretto (Tribunale Varese, 1 febbraio 2011). In ogni caso, in linea di principio, essendo l'assegno di mantenimento del minore diretto a soddisfare le sue esigenze di vita, deve escludersi la ripetibilità od anche la semplice compensabilità con somme in precedenza erogate volontariamente in misura maggiore, in quanto deve presumersi che il genitore le abbia spese, come era suo dovere. In particolare, il giudice di legittimità ha affermato che l'assegno di mantenimento del minore non può essere negato né ridotto in considerazione ed a compensazione di precedenti elargizioni che il genitore obbligato al pagamento abbia effettuato per spirito di liberalità o per impegni economici liberamente assunti in vista di ulteriori esigenze del figlio (Cass. Civ., 15098/2005).

2. La proprietà

2.1 Il condominio

n° sentenza	15/17
n° di registro	323/15
Data sentenza	05/12/2017
Data deposito	05/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La Cassazione, a Sezioni Unite (4806/2005), da un lato ha sancito la nullità delle delibere assembleari “prive degli elementi essenziali, [...] con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), [...] con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, [...] che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini” (in merito all’ultimo inciso si cfr. anche Cass. Civ., 5657/2015); dall’altro, ha qualificato come semplicemente annullabili quelle delibere: “con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate a maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione delle prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.

n° sentenza	15/17
n° di registro	323/15
Data sentenza	05/12/2017
Data deposito	05/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, nel giudizio di mera opposizione ad un decreto ingiuntivo mirato alla riscossione delle spese con-

dominiali, non è possibile prospettare eccezioni afferenti alla validità della delibera assembleare dalla quale la domanda trae titolo, in quanto tali contestazioni trascendono il possibile oggetto di un giudizio siffatto. Tali questioni devono necessariamente prospettarsi - a pena di inammissibilità - nel separato e specifico giudizio di impugnazione della delibera condominiale, di cui si assume l'invalidità *ex art. 1137 c.c.* A fondamento di tale assunto, si cita, *ex multis*, la Sent. 6436/2014 della Suprema Corte, la quale afferma il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso *ex art. 63 disp. att. c.c.* nei confronti del condomino moroso "non può mai estendersi a questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà essere impugnata separatamente *ex art. 1137 c.c.*", tanto più che "al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. non è consentito sospendere il giudizio in attesa di definizione del diverso giudizio di impugnazione, promosso ai sensi dell'art. 1137 c.c.".

n° sentenza	53/17
n° di registro	186/15
Data sentenza	05/12/2017
Data deposito	05/12/2017
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Egna

Ai sensi dell'art. 1118 c. 4 c.c., è ammessa la possibilità per il singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora egli dimostri che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento od aggravii di spesa per gli altri condomini, fermo restando l'obbligo al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e di quelle per la sua conservazione e messa a norma, da considerarsi *obligationes propter rem* ai sensi dell'art. 1104 c.c., continuando il rinunziante a rimanere comproprietario dell'impianto centrale.

n° sentenza	336/17
n° di registro	2192/15
Data sentenza	29/12/2017
Data deposito	29/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. Civ., 7466/2015).

n° sentenza	336/17
n° di registro	2192/15
Data sentenza	29/12/2017
Data deposito	29/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c. 5 c.c., non essendo all'uopo necessaria l'unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento di condominio, di natura non contrattuale, relative all'utilizzazione ed ai modi di fruizione delle parti comuni (Cfr. Cass. Civ., 9877/2012).

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

3.1.1 Adempimento delle obbligazioni

n° sentenza	29/17
n° di registro	265/16
Data sentenza	30/01/2017
Data deposito	12/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha confermato la propria competenza sulla base di questo principio normativo.

3.2 I contratti in generale

3.2.1 I requisiti del contratto

n° sentenza	38/17
n° di registro	96/16
Data sentenza	19/06/2017
Data deposito	16/10/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Brunico

La responsabilità precontrattuale, per violazione dell'art. 1337 c.c., presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto tali da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto; che una delle parti abbia interrotto le trattative così eludendo le ra-

gionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, e infine che il comportamento della parte inadempiente sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e quindi non sussista un giusto motivo per la mancata conclusione del contratto.

3.2.2 L'interpretazione del contratto

n° sentenza	1/17
n° di registro	106/15
Data sentenza	26/01/2017
Data deposito	28/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In tema d'interpretazione del contratto - che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione - ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (Cass. Civ., 12082/2015).

3.2.3 Gli effetti del contratto

n° sentenza	1/17
n° di registro	512/15
Data sentenza	19/09/2016
Data deposito	09/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La buona fede, intesa in senso etico quale requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e si pone quale vero e proprio dovere giuridico, la cui violazione si verifica non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche quando il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla schiettezza ed alla diligente correttezza.

3.2.4 La rappresentanza

n° sentenza	26/2017
n° di registro	2121/16
Data sentenza	12/01/2017
Data deposito	30/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di rappresentanza, secondo un principio generalmente riconosciuto nel nostro ordinamento, chi con un comportamento colposo o negligente crea l'apparenza di una condizione di diritto o di fatto, resta assoggettato alle conseguenze di tale condizione, nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento.

3.2.5 Risoluzione del contratto

n° sentenza	74/17
n° di registro	07/16
Data sentenza	19/10/2016
Data deposito	02/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La facoltà del debitore di rifiutare la propria prestazione è subordinata alla gravità dell'inadempimento altrui.

La nozione di "buona fede" accolta dall'art. 1460 c. 2 c.c. corrisponde ad una valutazione di proporzionalità tra l'inadempimento e l'eccezione e, quindi, la

sostanziale comparabilità delle prestazioni ineseguite e di quelle rifiutate in via di eccezione.

La valutazione comparativa degli opposti comportamenti deve, in tale prospettiva, avere riguardo non soltanto all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sui loro interessi.

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	818/17
n° di registro	4264/17
Data sentenza	08/11/2017
Data deposito	20/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ex artt. 1490 e 1494 c.c., il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa e il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa.

Tale disciplina ha la funzione di assicurare al compratore la reintegrazione patrimoniale per le perdite economiche subite a causa della situazione creata dal venditore ed ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 1218 c.c.

3.3.2 Appalto

n° sentenza	16/17
n° di registro	116/15
Data sentenza	01/02/2017
Data deposito	03/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se la causa del danno è derivata da un difetto di costruzione delle tubazioni essa è imputabile al costruttore, che risponde *ex art. 1669 c.c.* non solo nelle ipotesi di rovina e pericolo di rovina dell'immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudicano in modo grave le funzioni cui l'immobile è destinato e dunque la godibilità e fruibilità dello stesso sotto l'aspetto abitativo.

Ciò avviene quando la realizzazione è stata operata con materiale non idoneo e/o non a regola d'arte, anche incidente su elementi secondari e accessori dell'opera, quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimenti, impianti, purché tali da compromettere la sua funzionalità (Cass. Civ., 10857/2008; Cass. Civ., 8140/2004).

3.3.3 Trasporto

n° sentenza	8/17
n° di registro	166/16
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In ipotesi di danno da mancata o ritardata consegna dei bagagli, la responsabilità primaria spetta alla compagnia di volo, che successivamente può eventualmente rifarsi sulla compagnia che gestisce i bagagli a terra.

Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a meno che non venga fornita la prova che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno o che era per loro impossibile adottarle (cfr. Tribunale Roma, 17 febbraio 2012).

n° sentenza	690/17
n° di registro	5374/16
Data sentenza	13/09/2017
Data deposito	29/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel contratto di trasporto, se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti; tale presunzione comporta che è a carico del vettore la prova della sussistenza del caso fortuito o di vizi delle cose stesse o del loro imballaggio tali da determinare la perdita o l'avaria della merce verificatasi in un momento successivo.

n° sentenza	174/17
n° di registro	297/16
Data sentenza	11/08/2017
Data deposito	26/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La diligenza richiesta al vettore nell'esecuzione del trasporto deve essere valutata non alla stregua del normale criterio del "buon padre di famiglia" (*ex art. 1176 c. 1 c.c.*) ma, all'opposto, di quello ben più severo e stringente proprio del vettore professionale (diligenza professionale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 c. 2.

Ciò in quanto nell'ordinamento italiano è principio indiscusso e pacifico quello secondo cui "nel trasporto di cose il vettore assume una obbligazione di risultato e cioè di portare le cose a destinazione nelle condizioni in cui le ha ricevute" (cfr. per tutte: Cass. Civ., 8755/1998).

Per di più la Suprema Corte esclude l'operatività dei limiti quantitativi al risarcimento totale dovuto dal vettore (*ex l. 450/1985 e seguenti modificazioni*) quando la condotta di quest'ultimo è caratterizzata dall'assenza di quel grado minimo di diligenza sul quale i creditori della prestazione hanno diritto di fare affidamento e, quindi, indipendentemente dalla volontà e/o consapevolezza di danneggiare altri (cfr.: Cass. Civ., 14156/2001).

3.4 Pagamento dell'indebito

n° sentenza	197/17
n° di registro	2605/16
Data sentenza	28/09/2017
Data deposito	29/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La tariffa di igiene ambientale (TIA) ha natura tributaria e pertanto è da considerarsi illegittima l'applicazione, la richiesta e la percezione di somme a titolo di IVA.

La TIA possiede infatti tutte le caratteristiche che sono proprie di un tributo, nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze 141/2009; 335 e 64/2008; 334/2006 e 73/2005), quali la doverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti ed il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. *amplius* Corte Cost. 238/2009; ord. 300/2009 e 64/2010. Fra le tante, cfr. anche Cass. Civ., 5297/2009, Cass. Civ., SS.UU., 14903/2010; Cass. Civ., SS.UU., 25929/2011; Cass. Civ., 2320/2012).

3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.5.1 Art. 2043 c.c.

n° sentenza	7/17
n° di registro	16/16
Data sentenza	24/07/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La Corte di Cassazione ha affermato che: “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa” (Cass. Civ., 25423/2014).

Il principio è stato affermato in un caso di ingiuria e il Giudice ha richiamato anche la giurisprudenza penale, in forza della quale “in tema di ingiuria e diffamazione lo scopo o motivo di scherzo, che si manifesta in modo suscettibile di ledere l'onore, il decoro e la reputazione altrui, lascia sussistere tutto ciò che è necessario per concretare il reato, così dal lato materiale come da quello psichico. E qualora, malgrado l'animo di scherzare, si esponga altri all'offesa che la legge reprime, il reato sussiste non essendo lecito divertirsi o

far divertire a spese dell'onore, del decoro o della reputazione altrui" (Cass. Pen., 2285/1972).

3.5.2 Art. 2050 c.c.

n° sentenza	25/17
n° di registro	259/17
Data sentenza	17/11/2017
Data deposito	28/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Attesa la natura pericolosa caratterizzante l'attività di disboscamento (cfr. Cass. Civ., 15723/2010), ne consegue che chi, nel corso del suo svolgimento, cagioni danni, è obbligato a risarcirli sulla scorta del paradigma normativo di cui all'art. 2050 c.c.

3.5.3 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	37/17
n° di registro	2401/16
Data sentenza	20/10/2016
Data deposito	03/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il parcheggio a pagamento implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro, in quanto il gestore del parcheggio si assume sempre l'onere della custodia.

Nel caso di specie, l'anomala e repentina apertura del portone antincendio posto all'uscita del parcheggio, che andando a collidere contro un'autovettura le provocava danni nella parte posteriore, costituisce una colposa mancanza di manutenzione e non è riconducibile a fatto straordinario e/o imprevedibile tale da interrompere il nesso casuale tra responsabilità del custode e danno causato.

n° sentenza	465/17
n° di registro	5040/15
Data sentenza	02/11/2016
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto della custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. Civ. 4390/2017).

n° sentenza	89/17
n° di registro	368/16
Data sentenza	18/10/2017
Data deposito	23/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La circostanza che l'area condominiale sia privata e quindi accessibile ad un limitato numero di persone (viene infatti, al contrario, considerata area privata aperta al pubblico transito, alla quale si applicano le disposizioni previste per le strade pubbliche, l'area destinata a un uso indeterminato e indiscriminato di persone: Cass. Civ., 26205/2011; Cass. Civ., 9003/2005) non può ritenersi condizione escludente la responsabilità per custodia del condominio: la circolazione non era ostacolata da un cancello e l'attore accompagnava persona residente nel condominio.

3.5.4 Art. 2052 c.c.

n° sentenza	31/2017
n° di registro	609/15
Data sentenza	31/01/2017
Data deposito	31/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 2052 c.c., del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ., 17091/2014).

3.5.5 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	06/17
n° di registro	411/15
Data sentenza	25/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Ai fini dell'accertamento della responsabilità nella causazione di un incidente stradale è sempre indispensabile verificare la condotta di guida di entrambi i conducenti, potendo andare esente da ogni responsabilità al riguardo soltanto il conducente che abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stesso. Va premesso che il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta le normali prescrizioni di prudenza e diligenza.

A questo riguardo la Cassazione ha affermato che, nel caso di scontro di veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Da ciò consegue, secondo la Suprema Corte, che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Civ., 124444/2008).

n° sentenza	88/17
n° di registro	2185/15
Data sentenza	13/03/2017
Data deposito	30/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria *ex art.* 2054 c.c. (Cass. Civ., 9550/2009).

n° sentenza	169/17
n° di registro	2548/16
Data sentenza	11/08/2017
Data deposito	26/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di responsabilità extracontrattuale, secondo costante giurisprudenza, suffragata dall'orientamento dottrinale prevalente, il presupposto che deve concorrere perché si possa riconoscere una responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. è il nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo.

Per addossare ad un soggetto l'obbligo di risarcire un determinato danno è, infatti, necessario verificare che proprio la sua condotta sia la "causa" di quell'evento (Cass. Civ., 10607/2010; Cass. Civ., 25028/2008).

3.5.6 Danno

n° sentenza	471/17
n° di registro	5650/16
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	27/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il danno morale soggettivo derivante da reato è un danno *in re ipsa*, essendo la configurabilità di un fatto-reato l'unico presupposto per la sua risarcibilità (Cass. Pen., SS.UU., 2515/2002); riguardo alla sua quantificazione, deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare della gravità del reato, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo, oppure del grado di colpa dell'autore dell'illecito, della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato.

n° sentenza	06/17
n° di registro	411/15
Data sentenza	25/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il risarcimento del danno da fermo tecnico non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, perché l'entità ridottissima della spesa per la tassa di circolazione e per il premio di assicurazione non giustifica la liquidazione di tale tipo di danno (Cass. Civ., 9626/2013).

n° sentenza	06/17
n° di registro	411/15
Data sentenza	25/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Con riferimento alle spese legali stragiudiziali, sussiste il diritto inviolabile per il danneggiato di farsi assistere da un legale di fiducia e ciò anche in caso di composizione bonaria della vertenza. Di conseguenza, i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti della controparte, a condizione che si tratti di spese necessarie e giustificate (Cass. Civ., 11154/2015).

Sussiste un'effettiva necessità quando il sinistro presenti particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non abbia ricevuto la dovuta assistenza dal proprio assicuratore. Le predette spese dell'avvocato non possono invece essere liquidate se la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, i danni sono modestissimi e l'assicuratore ha prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.

n° sentenza	8/17
n° di registro	166/16
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In tema di danno esistenziale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre che il danno patito si configuri come un'ingiustizia costituzionalmente qualificata e che la lesione del danno abbia superato una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 26972/2008).

n° sentenza	5/17
n° di registro	55/16
Data sentenza	27/03/2017
Data deposito	27/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c. Tuttavia, nel valutare la suddetta necessità o utilità, il giudice di merito non deve limitarsi ad accertare se l'intervento del legale (o di altro soggetto, come una c.d. "agenzia di infortunistica") abbia o meno indotto il debitore a recedere in tutto od in parte da un proprio iniziale atteggiamento di chiusura già nella fase stragiudiziale, ma deve valutare l'utilità del suddetto intervento in relazione all'esito finale della lite giudiziaria (Cass. Civ., 997/2010).

n° sentenza	50/17
n° di registro	8/16
Data sentenza	21/11/2017
Data deposito	27/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Civ., 20620/2015). Nella fattispecie, non è emerso un danno concreto sofferto dall'attore per il mancato utilizzo del veicolo, derivante per esempio dalla necessità di noleggiare un analogo autoveicolo.

n° sentenza	88/17
n° di registro	2185/15
Data sentenza	13/03/2017
Data deposito	30/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

È possibile la liquidazione equitativa del danno da “fermo tecnico” del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo di tempo, a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento (Cass. Civ., 16803/2015 e 22687/2013).

3.5.7 Casistica

Infortunistica stradale

n° sentenza	36/17
n° di registro	491/16
Data sentenza	15/05/2017
Data deposito	05/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La responsabilità esclusiva dell’incidente è attribuibile al motociclista, per aver effettuato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva in corrispondenza di un crocevia, disattendendo appieno la normativa che regola la circolazione ispirata al principio della sicurezza stradale. Il Giudice rilevava come nella specie infatti, senza l’azzardata manovra di sorpasso posta in essere dal convenuto motociclista, in un tratto di strada in cui vige l’assoluto divieto di sorpasso, l’incidente non si sarebbe verificato.

n° sentenza	245/17
n° di registro	2549/15
Data sentenza	13/11/2017
Data deposito	21/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di sinistri stradali, la manovra di deviazione a sinistra (nella specie: per effettuare un sorpasso su carreggiata a due corsie per ogni senso di marcia) determina una situazione di pericolo ed esige quindi la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele. A questo scopo, il conducente che vuole attuare tale manovra non solo ha l'obbligo di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, ma anche quello, imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante lo specchio retrovisore o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente o da tergo, lasciando eventualmente a tali veicoli la precedenza (cfr. Appello Napoli, 27 maggio 1986). Infatti, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la conversione a sinistra, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione (Cass. Pen., 22 dicembre 1983).

4. Il lavoro

4.1 Il contratto d'opera

n° sentenza	416/17
n° di registro	4000/15
Data sentenza	09/03/2017
Data deposito	26/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.

n° sentenza	827/17
n° di registro	2916/17
Data sentenza	15/11/2017
Data deposito	22/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il contratto di prestazione d'opera volto a pubblicizzare attività imprenditoriali, commerciali, artigianali in Internet è un contratto tipico, consensuale ed a prestazioni corrispettive per il quale non è prevista alcuna forma scritta *ad substantiam* e conseguentemente lo stesso, essendo a forma libera, può perfezionarsi anche verbalmente, mediante accordo telefonico.

(Fattispecie in cui è stata ritenuta fondata la domanda volta ad ottenere il pagamento del prezzo per l'esecuzione da parte dell'attrice dei servizi di promozione e pubblicità su Internet in favore dell'attività commerciale esercitata dalla convenuta).

n° sentenza	04/17
n° di registro	486/16
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	25/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

L'attività del fotografo può essere senz'altro annoverata tra le attività professionali di carattere intellettuale con conseguente applicabilità delle norme di cui all'art. 2229 e segg. c.c.

L'art. 2232 c.c. prescrive che l'incarico assunto deve essere eseguito personalmente dal prestatore d'opera, il quale può comunque valersi di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto.

Nel caso di specie, il contratto prevedeva una simile eventualità solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione del servizio fosse divenuta impossibile per oggettive cause di forza maggiore non imputabili al fotografo stesso (incidente, malattia od altra motivazione documentabile e grave).

n° sentenza	46/17
n° di registro	165/16
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

È consentito prestare assistenza legale stragiudiziale anche senza iscrizione all'Ordine in quanto la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli Albi Forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli Albi Professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita (Cass. Civ., 12840/2006).

n° sentenza	217/17
n° di registro	4715/15
Data sentenza	11/08/2017
Data deposito	18/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

I partecipanti all'atto notarile sono tutti solidalmente tenuti al pagamento delle spese e dei diritti connessi alla redazione dell'atto, come previsto dalla norma di cui all'art. 78 Legge Notarile. La solidarietà, nelle descritte circostanze, opera di diritto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il professionista abbia rinunciato alla medesima.

L'art. 78 Legge Notarile (l. n. 89/1913) prevede infatti che “le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese” obbligando quindi tutti i soggetti che erano

parti nell'atto, in solido tra loro, al pagamento di quanto dovuto al notaio in forza dell'attività professionale svolta.

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

5.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	46/17
n° di registro	165/16
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il valore della domanda proposta dinanzi al Giudice di Pace, sia nel processo di cognizione che nel procedimento monitorio, avente ad oggetto un credito, senza la specificazione del suo contenimento nei limiti della competenza del giudice adito, deve presumersi, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza del Giudice di Pace, previsto dall'art. 7 c.p.c.

n° sentenza	337/17
n° di registro	4761/15
Data sentenza	27/12/2017
Data deposito	29/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Si applicano le regole ordinarie della competenza per valore (e non sussiste la competenza esclusiva del Giudice di Pace), qualora al condomino non derivi dalla delibera una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso (Cass. Civ., 3937/2008).

5.1.2 L'esercizio dell'azione

n° sentenza	33/17
n° di registro	193/16
Data sentenza	21/10/2016
Data deposito	12/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della *legitimatio ad causam* (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata (Cass. Civ., 14177/2011). (Nel caso di specie il Giudice ha respinto la domanda dell'attore, tendente ad ottenere il pagamento del prezzo di un'attività intellettuale, rilevando che tale domanda era stata avanzata dalla società di persone di cui l'attore era titolare anziché dalla persona fisica ed evidenziando che il contratto d'opera è retto dall'*intuitus personae*, come tempestivamente eccepito da parte convenuta).

5.1.3 Gli atti processuali

n° sentenza	245/17
n° di registro	2549/15
Data sentenza	13/11/2017
Data deposito	21/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce essenzialmente agli atti processuali in senso proprio, non anche ai documenti esibiti dalle parti, così come precisato da Cass. Civ., 6093/2013.

5.2 Il processo di cognizione

5.2.1 Introduzione della causa

n° sentenza	13/17
n° di registro	60/16
Data sentenza	08/11/2017
Data deposito	09/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La procura alle liti non rientra tra i requisiti richiesti sotto pena di nullità dall'art. 164 c.p.c., tanto che in forza del noto insegnamento della S.C. (cfr. Cass. Civ., 21533/2015) "l'atto di citazione sprovvisto di procura alle liti è comunque idoneo ad introdurre il giudizio ed a sollecitare la decisione del giudice, di tal che la sentenza pronunciata all'esito del giudizio è pure idonea a passare in giudicato, se non tempestivamente impugnata (...)" e, nell'eventualità in cui il giudice rilevasse un difetto di rappresentanza, dovrebbe comunque applicare l'art. 182 c. 2 c.p.c. e concedere a parte attrice un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti ovvero per la rinnovazione della stessa, con effetto sanante retroattivo al momento della notifica dell'atto introduttivo.

5.2.2 Istruzione della causa

Trattazione della causa

n° sentenza	85/17
n° di registro	299/16
Data sentenza	05/10/2017
Data deposito	16/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La modificazione delle date in cui sarebbero state eseguite le prestazioni di cui l'attrice chiede il pagamento costituisce una precisazione e non una domanda nuova in quanto non incide sull'oggetto della prestazione (fornitura e posa in opera di lattoneria nei cantieri individuati), ma indica solo le date precise in cui vennero eseguiti i lavori di cui si chiede il pagamento.

La Corte di Cassazione, a Sezione Unite, ha statuito che non costituiscono domande nuove le precisazioni che non aggiungono nuove e diverse pretese che possono sorprendere la controparte (Cass. Civ., SS.UU., 12310/2015).

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	586/17
n° di registro	1150/17
Data sentenza	28/06/2017
Data deposito	24/08/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

Il giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	658/17
n° di registro	4413/15
Data sentenza	28/06/2017
Data deposito	14/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali ritiene responsabile il convenuto *ex art. 2051 o 2043 c.c.*, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento.

Nel caso di specie (in cui l'attore sosteneva di aver, durante un pranzo al ristorante, trovato nel dolce un pezzo di vetro che gli aveva leso il secondo molare inferiore sinistro) vi era il mancato assolvimento da parte del danneggiato al relativo onere probatorio e la domanda è stata rigettata.

n° sentenza	765/17
n° di registro	4268/17
Data sentenza	18/10/2017
Data deposito	17/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allegghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, il termine di scadenza, mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	801/17
n° di registro	3710/17
Data sentenza	08/11/2017
Data deposito	06/12/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto, ma può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	819/17
n° di registro	1550/17
Data sentenza	06/12/2017
Data deposito	20/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. Civ., 12838/2009, Cass. Civ., SS.UU., 13533/2001).

Nel caso di specie, parte attrice aveva provato il suo diritto, mentre la convenuta, rimanendo contumace, aveva omissso di sollevare contestazioni di sorta ed era incorsa in tutte le decadenze di legge.

n° sentenza	07/17
n° di registro	521/15
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	01/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

In tema di capacità a rendere testimonianza, per opinione della Cassazione, è incapace a testimoniare colui che potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito.

La sussistenza di tale incapacità va valutata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un “*posterius*” rispetto alla configurabilità di quell’interesse a partecipare al giudizio che determina la incapacità stessa, quali la prescrizione o la transazione. Tali circostanze non fanno venir meno il coinvolgimento nel processo e non consentono pertanto di far riacquistare la capacità a testimoniare (cfr. Cass. Civ., 14693/2002 e 3642/2013).

n° sentenza	16/17
n° di registro	149/17
Data sentenza	05/12/2017
Data deposito	05/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite, specialmente nell’ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000). (I fatti modificativi o estintivi non erano stati dedotti e/o provati, perché parte convenuta, sebbene ritualmente citata, non aveva inteso costituirsi o, quantomeno, comparire in udienza, anche attraverso un rappresentante, per evidenziare eventuali aspetti della lite a lui favorevoli e/o per consentire di esperire il tentativo di conciliazione).

n° sentenza	15/17
n° di registro	108/17
Data sentenza	26/11/2017
Data deposito	28/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell’ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità,

ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

(Nel caso di specie, i fatti modificativi o estintivi, a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non sono stati dedotti e/o provati perché sebbene la citazione sia stata ritualmente notificata, non vi è stata costituzione o presenza in aula quantomeno di un rappresentante che evidenziasse nell'interesse di parte convenuta eventuali aspetti favorevoli della lite ovvero per consentire a questo giudice di tentare una bonaria composizione della lite).

n° sentenza	20/17
n° di registro	443/17
Data sentenza	02/05/2017
Data deposito	02/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Parte convenuta, con comportamento non collaborativo, e quindi con il contegno nel processo, offre al Giudice argomento di prova a supporto della propria decisione (ex art. 116 c.p.c.).

Infatti, la parte convenuta, non comparendo all'udienza, viola un proprio fondamentale diritto: quello di difendersi nel modo più compiuto e di valersi delle garanzie offerte dal nostro ordinamento, pregiudicando i propri interessi e fornendo al Giudice ulteriore argomento di convinzione.

n° sentenza	48/17
n° di registro	934/16
Data sentenza	07/02/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (cfr. Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso. L'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice "valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Si deve presumere che qualora il convenuto non sia comparso all'interrogatorio formale, tale condotta tragga ragione dall'assenza di validi e fondati motivi a supporto della sua posizione.

n° sentenza	31/17
n° di registro	317/17
Data sentenza	19/10/2017
Data deposito	20/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il convenuto, col suo comportamento non collaborativo, e quindi col suo contegno nel processo, offre inesorabilmente al Giudice argomento ulteriore a supporto della propria decisione (*ex art. 116 c.p.c.*). Argomento di prova, peraltro, certamente non decisivo o sufficiente, ma che non si può evitare di tenere in considerazione, pur in presenza di una prova già rassicurante. (Nella specie, l'attore aveva fornito i servizi richiesti - una polizza assicurativa - e non aveva, nonostante i ripetuti solleciti, ottenuto alcun pagamento).

n° sentenza	32/17
n° di registro	331/17
Data sentenza	16/11/2017
Data deposito	17/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il convenuto, col suo comportamento non collaborativo, offre inesorabilmente al Giudice argomento ulteriore a supporto della propria decisione (*ex art. 116 c.p.c.*). Egli, non comparendo all'udienza all'uopo fissata, viola un proprio fondamentale diritto: quello di difendersi nel modo più compiuto e di valersi delle garanzie offerte dal nostro ordinamento.

(Nella fattispecie, trattandosi di richiesta di pagamento di somme per compensi professionali, il giudice ha ritenuto la prova del credito integralmente documentale ed il compenso richiesto congruo ai sensi del D.M. 55/2014).

n° sentenza	14/17
n° di registro	1052/16
Data sentenza	17/02/2017
Data deposito	20/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "*ex se*" idoneo a fornire la prova del fatto contestato ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Tribunale Milano, 12553/2013 e Cass. Civ., 10099/2013).

n° sentenza	18/17
n° di registro	984/16
Data sentenza	17/02/2017
Data deposito	13/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di prova nel procedimento civile, finanche documenti formati dalla stessa parte che li produce, se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi, ai sensi dell'art. 232 c. 1 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (Tribunale Grosseto, 198/2016).

n° sentenza	53/17
n° di registro	989/16
Data sentenza	30/06/2017
Data deposito	07/08/2016
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli (Cass. Civ., 6697/2009).

n° sentenza	24/17
n° di registro	499/16
Data sentenza	16/02/2017
Data deposito	16/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova, così come previsto dall'art. 115 c.p.c. riformato, che riconosce al fatto non contestato lo stesso valore che attribuisce alla prova liberamente valutabile (e quindi non un rango inferiore, ma neanche un rango superiore), lasciando al giudice - secondo il suo prudente apprezzamento *ex art. 116 c. 1 c.p.c.* ed alla luce delle massime d'esperienza - il potere di stabilire l'idoneità di tali elementi istruttori a determinare il suo convincimento.

n° sentenza	55/17
n° di registro	75/17
Data sentenza	08/05/2017
Data deposito	11/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ., 18650/2003).

n° sentenza	160/17
n° di registro	114/14
Data sentenza	27/07/2017
Data deposito	26/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In tema di risarcimento del danno occorso a causa di un incidente stradale, deve essere rigettata la relativa domanda qualora l'attore non abbia assolto all'onere della prova perché ripetutamente non si è presentato alla visita medica fissata dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. Tribunale Palermo, 758/2016).

n° sentenza	215/17
n° di registro	1816/17
Data sentenza	28/08/2017
Data deposito	16/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c., "il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo". Nel caso di specie, i fatti modificativi o estintivi, a carico di parte convenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non erano stati allegati e provati perché sebbene la citazione fosse stata ritualmente notificata, non vi era stata costituzione o quantomeno presenza in aula di parte convenuta o di un suo delegato che evidenziassero eventuali aspetti favorevoli della lite o per consentire il tentativo di conciliazione.

Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti costituisce elemento di valutazione delle risultanze processuali acquisite specialmente nell'ambito di procedimenti caratterizzati da un più immediato contatto tra le parti ed il giudice e miranti alla formazione di un giudizio secondo equità, ovvero quando la prova verta su rapporti giuridici di modesto valore o su pratiche piccolo-negoziali (cfr. Cass. Civ., 4085/2000).

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	446/17
n° di registro	4616/16
Data sentenza	15/03/2017
Data deposito	11/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Con riguardo ai provvedimenti cautelari *ante causam*, ovvero a quei provvedimenti non più in stretta strumentalità con il giudizio di merito, il giudice deve pronunciarsi sulle spese di lite, siano essi provvedimenti di rigetto o di accoglimento.

(Nel caso di specie, con l'impugnato decreto ingiuntivo, era stata chiesta la restituzione della metà delle spese di lite pagate per la condanna subita nel procedimento cautelare *ante causam*, in forza della successiva statuizione di compensazione delle spese di lite decisa dal Tribunale con la sentenza di merito che, tuttavia, nulla aveva statuito in ordine alle spese del giudizio cautelare: il Giudice di Pace ha ritenuto che la condanna nel giudizio cautelare dovesse mantenere la sua validità ed ha quindi revocato il decreto opposto).

n° sentenza	23/17
n° di registro	18/17
Data sentenza	20/06/2017
Data deposito	20/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Costituisce ragione di condanna *ex art. 96 c.p.c.* il mancato deposito della corrispondenza completa intercorsa tra le parti da parte dell'opponente, depositata solo successivamente da parte opposta.

Nella specie, il Giudice di Pace ha condannato l'opponente al pagamento della somma di Euro 250,00, liquidata *ex art. 1226 c.c.*, a titolo di risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*

n° sentenza	218/17
n° di registro	2083/16
Data sentenza	15/09/2017
Data deposito	18/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Qualora il giudice commetta un errore di giudizio nella formulazione di una proposta conciliativa, le parti hanno il dovere-onere di evidenziare l'errore eventualmente commesso affinché il medesimo giudice possa rivalutare gli atti.

Una diversa condotta delle parti, non sorretta da una ragionevole motivazione, va censurata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

5.3 Il processo di esecuzione

n° sentenza	597/17
n° di registro	1083/16
Data sentenza	27/04/2017
Data deposito	28/08/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi *pro quota* le spese per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.

Allegazione e documentazione che va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.

La circostanza che il precetto non solo non allegghi, ma nemmeno indichi, i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato *in executivis*, non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del *quomodo* dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto (Cass. Civ., 21241/2016).

5.4 I procedimenti speciali

5.4.1 Il procedimento monitorio

n° sentenza	41/17
n° di registro	729/15
Data sentenza	11/10/2017
Data deposito	14/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l'attrice opponente nei propri atti difensivi ha esplicitamente riconosciuto la sussistenza del contratto in essere tra le parti e dalla documentazione emerge la fornitura, il credito vantato da parte opposta è da ritenersi sussistente e dovuto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese *ex art. 91 c.p.c.*

n° sentenza	46/17
n° di registro	165/16
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La completezza della documentazione esibita va accertata nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cass. Civ., 9685/2000).

n° sentenza	51/17
n° di registro	29/17
Data sentenza	07/07/2017
Data deposito	28/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "*dies a quo*", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "*dies ad quem*", ossia alla data della relativa opposizione (cfr. Cass. Civ., 24858/2011).

Allorquando l'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio con il presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria (Cass. Civ., 13252/2006).

n° sentenza	60/17
n° di registro	431/17
Data sentenza	01/09/2017
Data deposito	15/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass.

Civ., 12765/2007; Cass. Civ., 2421/2006; Cass. Civ., 14556/2004; Cass. Civ., SS.UU., 7448/1993).

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. Cass. Civ., 8955/2006; in senso conforme cfr. altresì Cass. Civ., 19992/2004).

5.5 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione - negoziazione assistita - arbitrato

n° sentenza	14/17
n° di registro	7/17
Data sentenza	26/11/2017
Data deposito	28/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il quadro normativo permette di ritenere che il tentativo di conciliazione innanzi al CORECOM sia previsto come obbligatorio e costituisca una condizione di proponibilità della domanda giudiziale e che l'ambito oggettivo di tale procedura conciliativa sia estremamente ampio, ricomprendendo la tutela di qualsiasi diritto o comunque situazione soggettiva giuridicamente rilevante, sia di fonte negoziale che legale. Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Suprema Corte, che ha per l'appunto sancito il principio secondo cui le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia debbono, ai sensi dell'art.1 c. 11 l. 249/1997, essere precedute, a pena di improponibilità, dal tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio (Cass. Civ., 24334/2008; Cass. Civ., 25853/2008).

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	692/17
n° di registro	4413/16
Data sentenza	04/10/2017
Data deposito	04/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di sanzioni amministrative, l'elemento psicologico può essere escluso dall'errore sull'illiceità del fatto, come nel caso di specie, concernente il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità nella gestione di un locale-bar-discoteca.

(Nel caso *de quo*, dirimente è stato il convincimento che protrarre la musica oltre il periodo concesso, ma per pochi minuti, non potesse costituire presupposto per l'applicazione della sanzione).

n° sentenza	698/17
n° di registro	705/17
Data sentenza	11/10/2017
Data deposito	11/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 3 l. 689/1981 dispone che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa. È quindi necessario, perché sorga la responsabilità dell'autore dell'infrazione, che l'azione gli sia riconducibile psichicamente e che nel suo comportamento possa ravvisarsi almeno la colpa.

n° sentenza	11/17
n° di registro	14/17
Data sentenza	06/07/2017
Data deposito	06/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In un caso relativo alla contestazione di una sanzione amministrativa elevata perché l'agente accertatore aveva trovato un ambulante privo della concessione di un posteggio in un mercato, non può esimere dalla responsabilità amministrativa *ex art. 3 l. 689/1981* la circostanza che il ricorrente abbia dimenticato di richiedere il duplicato del documento che in precedenza gli era stato rubato.

Infatti, il principio posto dalla norma citata deve essere inteso nel senso che è sufficiente che il fatto astrattamente riconducibile alla norma contestata come violata sia stato posto in essere con colpa, ossia per negligenza, imprudenza o imperizia. Appare evidente come la mera distrazione non possa non appalesarsi come negligenza.

n° sentenza	7/17
n° di registro	176/16
Data sentenza	11/04/2017
Data deposito	11/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

L'esimente della "buona fede", applicabile anche all'illecito amministrativo, assurge a causa di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene in campo penale, "quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta" (Cass. Civ., 7885/2011).

n° sentenza	8/17
n° di registro	225/15
Data sentenza	09/05/2017
Data deposito	09/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace *ex lege*, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2 c. 2 l. 689/1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada (art. 194 C.d.S.), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace (Cass. Civ., Ord. 3613/2013).

n° sentenza	3/17
n° di registro	867/16
Data sentenza	20/01/2017
Data deposito	20/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. Civ., 13610/2007).

(Caso in cui è stata giustificata la guida con patente scaduta in ragione del fatto che il titolare del titolo abilitante alla guida si era attivato per tempo per chiedere il rinnovo, ma la visita medica era stata differita).

n° sentenza	3/17
n° di registro	26/17
Data sentenza	13/06/2017
Data deposito	13/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Ai sensi dell'art. 2 della l. 689/1981, il minore d'età non può mai essere assoggettato a sanzione amministrativa per mancanza di imputabilità (nel caso di specie, il Giudice di Pace ha annullato il verbale di contestazione di violazione sanzionata in via amministrativa notificato al trasgressore minorenne e non notificato, nei termini di legge e con la corretta contestazione, al genitore esercente la potestà).

n° sentenza	6/17
n° di registro	133/15
Data sentenza	19/09/2017
Data deposito	19/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

La buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, esclude la responsabilità dell'autore solo quando il trasgressore riesce a dimostrare di aver fatto tutto il possibile ai fini dell'osservanza della norma di legge (Cass. Civ., 7885/2011).

1.2 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	794/17
n° di registro	1032/17
Data sentenza	29/11/2017
Data deposito	29/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per ravvisare lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dall'agente un comportamento diverso.

Nel caso concreto, il ricorrente si era trovato proprio nella situazione sopra descritta, poiché sapeva che l'autobus aveva un principio di incendio, che delle persone erano in pericolo e lo stato di allerta e di preoccupazione lo avevano portato a telefonare col cellulare durante la guida per giungere sul posto esatto più velocemente possibile. È stato anche confermato come la situazione non fosse ipotetica ma reale.

n° sentenza	822/17
n° di registro	1747/17
Data sentenza	20/12/2017
Data deposito	20/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il conducente di un veicolo al quale sia stata contestata l'infrazione di cui all'art. 173 C.d.S. cc. 2 e 3 (uso del telefono cellulare durante la guida) non può invocare l'esimente dello stato di necessità, salvo dimostrare l'impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all'opera di soccorso e, così, ovviare alla situazione di pericolo (Cass. Civ., 11266/2010).

n° sentenza	2/17
n° di registro	269/16
Data sentenza	02/03/2017
Data deposito	02/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Nel caso di specie, relativo all'applicazione della scriminante dello stato di necessità in ipotesi di violazione del Codice della Strada, il giudice ha ritenuto che il pericolo per l'incolumità del figlio del ricorrente derivante dall'impellenza di una minzione non fosse da considerarsi proporzionato al pericolo arrecato alla sicurezza della circolazione dal transito contromano e dalla violazione di ordini impartiti dalle autorità di polizia stradale.

n° sentenza	28/17
n° di registro	147/17
Data sentenza	13/12/2017
Data deposito	13/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Per costante orientamento giurisprudenziale la scriminante dello stato di necessità - riconoscibile anche in ipotesi di illecito amministrativo - è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti *ex art. 54 c.p.*, ossia quan-

do il fatto sia stato commesso perché necessario per salvare sé od altri da un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, ovvero nell'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata da circostanze concrete che la giustifichino (cfr. Cass. Civ., 4710/1999).

n° sentenza	23/17
n° di registro	931/16
Data sentenza	07/04/2017
Data deposito	07/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 l. 689/1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. Civ., 15195/2008).

n° sentenza	65/17
n° di registro	208/17
Data sentenza	29/06/2017
Data deposito	30/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La causa di giustificazione dello stato di necessità può rilevare non solo sul piano oggettivo, per l'assenza dell'antigiuridicità del fatto, ma anche sul piano soggettivo della colpevolezza quando lo stato di necessità sia solo putativo, ma determinato da condizioni oggettive esterne che facciano apparire come verosimile un danno imminente alla persona (Cass. Pen., 15195/2008).

(Nel caso di specie, la condotta illecita è stata commessa a causa di una telefonata della figlia, la quale molto agitata riferiva che il cane di famiglia aveva morso un amichetto del fratellino più piccolo).

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	9/17
n° di registro	318/16
Data sentenza	29/06/2017
Data deposito	29/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., 21523/2011), dando continuità ad un indirizzo consolidato in materia, ha ribadito che: “gli agenti ed ufficiali di polizia municipale [...] in conformità della regola generale stabilita dall’art. 13 della l. 689/1981, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in tema di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche quindi su strade statali al di fuori del centro abitato”.

n° sentenza	3/17
n° di registro	83/16
Data sentenza	10/01/2017
Data deposito	10/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

L’art. 2 C.d.S. prevede che “ai fini dell’applicazione delle norme del C.d.S., si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Rilevante non è la proprietà, ma la destinazio-

ne della superficie ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme codicistiche (Cass. Civ., 13217/2003).

n° sentenza	31/17
n° di registro	845/16
Data sentenza	12/05/2017
Data deposito	12/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'art. 2 C.d.S. prevede che ai fini dell'applicazione delle norme del C.d.S., si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ne consegue che è rilevante non la proprietà, ma la destinazione della superficie ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme codicistiche (Cass. Civ., 23733/2012).

2.2 Art. 7 C.d.S.

n° sentenza	738/17
n° di registro	4862/16
Data sentenza	07/11/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determinati giorni e zone cittadine, adottati con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 c. 1 C.d.S., sono disposizioni eccezionali. Incombe, pertanto, sull'ente proprietario delle strade adottare tutte le misure d'informazione con media generalmente conoscibili fuori dalla città e tramite l'apposizione su tutte le vie d'accesso di cartelli non confondibili con quelli a messaggio variabile sulle condizioni del traffico, affinché qualunque utente, qualunque ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere detti divieti.

Ne consegue che, in difetto di tale prova, non può affermarsi la colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell'art. 7 (cfr. Cass. Civ., 15769/2009).

2.3 Art. 12 C.d.S.

n° sentenza	9/17
n° di registro	1708/15
Data sentenza	18/01/2017
Data deposito	18/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

I soggetti cui è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando non sono in uniforme, devono fare uso di apposito segnale distintivo e di paletta; l'utente, pertanto, deve poter essere fermato solo da soggetti che, anche se in quello specifico momento non vestono alcuna uniforme, hanno manifestato in modo inequivocabile la loro appartenenza a organi di polizia stradale.

2.4 Art. 46 C.d.S.

n° sentenza	793/17
n° di registro	3128/17
Data sentenza	29/11/2017
Data deposito	29/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

I veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima per costruzione superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i moto-veicoli. Di conseguenza, per gli stessi vige l'obbligo di omologazione come disposto dal D.M. 277/2001.

2.5 Art. 116 C.d.S.

n° sentenza	413/17
n° di registro	31/17
Data sentenza	14/06/2017
Data deposito	14/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In caso di infrazioni al Codice della Strada commesse da terzi (nel caso di specie art. 116 C.d.S.), l'assenza e la buona fede del proprietario del veicolo - destinatario del provvedimento di fermo del veicolo - non sono da sole sufficienti ad escluderne la responsabilità, occorrendo invece la prova concreta, da dare in giudizio e manifestare immediatamente al momento stesso della contestazione, di una condotta abusiva e fraudolenta del conducente.

n° sentenza	6/7
n° di registro	413/16
Data sentenza	02/03/2017
Data deposito	02/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La patente albanese, essendo l'Albania paese extracomunitario, non costituisce titolo per la circolazione in Italia. Ricorre quindi la violazione dell'art. 116 C.d.S.

La patente, nel caso di specie, era stata conseguita successivamente al trasferimento in Italia del suo titolare.

2.6 Art. 126bis C.d.S.

n° sentenza	15/17
n° di registro	316/16
Data sentenza	12/10/2017
Data deposito	12/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La Corte di Cassazione ha precisato (Cass. Civ., 10786/2008) che: “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle P.A., non meno dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente ne risponde nei confronti delle une per le sanzioni, degli altri per i danni, a titolo di colpa, per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento, in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente”.

2.7 Art. 135 C.d.S.

n° sentenza	27/17
n° di registro	127/17
Data sentenza	30/11/2017
Data deposito	30/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La titolarità della patente estera in ipotesi di provvedimento di revoca di quella italiana in capo al ricorrente, straniero ma residente da oltre un anno in Italia, impone la riconduzione della condotta del soggetto fermato ad un controllo alla guida di un veicolo nell’alveo dell’art. 135 c. 14 C.d.S. anziché in quello dell’art. 116 c. 15 C.d.S.

2.8 Art. 136bis C.d.S.

n° sentenza	5/17
n° di registro	156/16
Data sentenza	06/03/2017
Data deposito	06/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

L'art. 136bis C.d.S., introdotto nel 2013, prevede una differenziazione per i titolari di patenti di guida di Stati Membri dell'Unione, stabilendo la convertibilità piena della patente di chi abbia acquisito la residenza e sia titolare di patente in corso di validità, ma con l'obbligo, per coloro che siano titolari di patente senza limiti di validità, di procedere a conversione trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale. (Nella specie, il ricorrente era titolare di patente non convertita nei termini prescritti, anche se era residente in Italia già dal 2008. Egli, peraltro, avrebbe dovuto provvedere alla conversione della patente posseduta, anche in base alla normativa previgente).

2.9 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	6/17
n° di registro	650/16
Data sentenza	08/02/2017
Data deposito	22/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

L'art. 141 C.d.S. è finalizzato ad assicurare il governo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza o condizione della strada, in maniera da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose.

(Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto che - considerato lo stato dei luoghi ovvero la presenza di un incrocio presegnalato, una vettura visibile all'incrocio, il punto d'urto ad un metro dal margine della carreggiata, nonchè gli ingenti danni derivati ai veicoli - il ricorrente avrebbe dovuto usare alla guida la prudenza e la diligenza richieste dal legislatore, proprio al fine di evitare il verificarsi del sinistro).

n° sentenza	28/17
n° di registro	189/17
Data sentenza	07/09/2017
Data deposito	07/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il conducente, a norma dell'art. 141 C.d.S., deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Nella specie, il conducente, giunto in prossimità di una scuola materna, faceva perdere le proprie tracce agli agenti in ragione della elevata velocità.

n° sentenza	45/17
n° di registro	338/16
Data sentenza	20/02/2017
Data deposito	20/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Ai sensi dell'art. 141 c. 2 e 11 C.d.S. il conducente deve sempre essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.

Nel caso di specie, in base alla norma citata, il giudice ha condannato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente un automobilista che aveva impugnato il verbale di contestazione affermando che, nell'occasione in cui era stato fermato, non stava parlando con il telefono cellulare, ma guidando aveva il vizio di portarsi la mano all'orecchio.

n° sentenza	310/17
n° di registro	166/17
Data sentenza	15/12/2017
Data deposito	18/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Il conducente “deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di in un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare [...]. Tanto non significa che un possibile concorso colposo del pedone non sia mai ravvisabile, ma può esserlo solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento frettoloso ed a testa bassa” (così: Cass. Civ., 20949/2009).

2.10 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	17/17
n° di registro	133/15
Data sentenza	15/03/2017
Data deposito	15/03/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

L’obbligo di segnalazione preventiva del rilevamento della velocità non si applica per i dispositivi installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento” (art. 3 Decreto del Ministero dei Trasporti dd. 15.08.2007).

n° sentenza	22/17
n° di registro	146/15
Data sentenza	05/04/2017
Data deposito	05/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno dd. 15.08.2007 all'art. 3 stabilisce che l'obbligo della preventiva segnalazione del controllo di velocità non è previsto per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". (Nel caso di specie, l'apparecchio utilizzato in sede di controllo è stato un Scout Speed/F, il quale era montato all'interno di una civetta della polizia, che circolava normalmente sulla strada. La misurazione della velocità è stata effettuata in maniera dinamica e quindi non era prescritta la presegnalazione del dispositivo di rilevamento velocità in questione).

2.11 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	736/17
n° di registro	2707/16
Data sentenza	07/11/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il conducente di un veicolo che abbia l'obbligo di precedenza, prima di immettersi nella sede stradale, non può limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere alla manovra solo quando abbia acquisito la certezza che questi veicoli non esistono o che i loro conducenti hanno con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso.

n° sentenza	811/17
n° di registro	3477/17
Data sentenza	13/12/2017
Data deposito	13/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La materia della precedenza è assoggettata alla regola della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, nelle immissioni e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, deve adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli. (Nel caso di specie veniva rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione per violazione dell'art. 145 cc. 5 e 10 C.d.S poiché l'opponente avrebbe dovuto mettere in preventivo anche eventuali scorrettezze di altri conducenti, come quella della conducente del motociclo che superava altri veicoli causando il sinistro).

n° sentenza 59/17
n° di registro 347/17
Data sentenza 15/09/2017
Data deposito 15/09/2017
Lingua di deposito: italiano
Ufficio di Riva del Garda

Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (artt. 140, 141, 145 C.d.S.) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. Civ., 8289/2016).

2.12 Art. 172 C.d.S.

n° sentenza	15/17
n° di registro	87/17
Data sentenza	04/05/2017
Data deposito	05/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 81,00 a Euro 326,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

(Nella specie, l'esame testimoniale ha confermato che il minore si trovava privo di cintura di sicurezza allacciata nel mentre il veicolo scorreva innanzi agli agenti accertatori).

2.13 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	21/17
n° di registro	469/16
Data sentenza	29/03/2017
Data deposito	29/03/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

L'utilizzo del telefonino è consentito durante la guida solo laddove il conducente faccia uso di un vivavoce o di auricolari.

Nell'ultima ipotesi, l'utilizzo degli auricolari è consentito purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

Nel caso di specie il Giudice ricordava anche che il verbale di accertamento ha natura di atto pubblico e pertanto costituisce piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.), mentre son riservati al

giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (cfr. Cass. Civ., 17355/2009).

n° sentenza	19/17
n° di registro	874/16
Data sentenza	17/03/2017
Data deposito	17/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchio stesso risulta censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani con temporanea indisponibilità e, comunque, conseguenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati (Cass. Civ., 13766/2008).

Nel caso di specie è stato altresì chiarito che è legittima la multa emessa dai vigili urbani per l'uso del cellulare senza auricolare alla guida, anche se la contestazione avviene mentre gli agenti della polizia municipale si trovano nell'auto e stanno guidando (Cass. Civ., 4219/2011).

2.14 Art. 180 C.d.S.

n° sentenza	733/17
n° di registro	3842/16
Data sentenza	07/11/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'art. 180 C.d.S., laddove sanziona la mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno. Non si applica quindi per le patenti di guida nazionali e per l'assicurazione obbligatoria, per le quali è possibile accertare l'esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti telematici.

L'art. 43 D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 c. 1 lett. c) l. 183/2011, recita, infatti, "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle P.A., previa l'indicazione da parte dell'interessato".

In base a tale nuova formulazione, dunque, la Polizia ha un vero e proprio obbligo generalizzato di acquisizione d'ufficio di informazioni.

2.15 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	24/17
n° di registro	155/17
Data sentenza	06/07/2017
Data deposito	06/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Lo stato di ebbrezza del conducente di un'autovettura può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e la procedure indicate nell'art. 379 Reg. C.d.S. (cosiddetto etilometro). Infatti, per il principio del libero convincimento e non essendo prevista espressamente una "prova legale", il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, sbalzi di umore, occhi arrossati e lucidi, ecc.); così come, del resto, può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (Cass. Pen., 43313/2008).

2.16 Art. 191 C.d.S.

n° sentenza	282/17
n° di registro	2078/17
Data sentenza	01/12/2017
Data deposito	01/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

“Il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l’attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo. Nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l’intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l’eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo” (così: Cass. Civ., 20949/2009).

2.17 Art. 193 C.d.S.

n° sentenza	5/17
n° di registro	23/17
Data sentenza	24/01/2017
Data deposito	02/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

La Polizia Municipale non ha potere di accertamento su suolo privato: è illegittima ogni contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada in parcheggio posto su proprietà privata.

Nella specie è stata annullata l’ordinanza di ingiunzione per sosta senza assicurazione poichè, dalla documentazione allegata agli atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso che l’autovettura del ricorrente era depositata su suolo privato.

2.18 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	7/17
n° di registro	310/16
Data sentenza	11/05/2017
Data deposito	11/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In base all'art. 196 C.d.S., per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, insieme agli altri soggetti in esso indicati, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".

n° sentenza	43/17
n° di registro	916/16
Data sentenza	23/06/2017
Data deposito	23/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il conducente non proprietario del veicolo con cui è stata commessa un'infrazione stradale punita solo con sanzione pecuniaria, qualora non sia stato individuato dall'autorità di polizia e nemmeno risulti destinatario del relativo verbale di accertamento, è privo di legittimazione a proporre opposizione avverso il verbale stesso notificato esclusivamente al proprietario del veicolo responsabile in solido della violazione (Cass. Civ., 6506/2017).

n° sentenza	78/17
n° di registro	445/17
Data sentenza	14/09/2017
Data deposito	22/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La responsabilità solidale prevista dall'art. 196 C.d.S., che estende al proprietario dell'autovettura l'obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa inferta al trasgressore, presuppone che il proprietario al momento dell'illecito abbia avuto la disponibilità del mezzo intesa come potere di scelta nell'affidamento del mezzo e potere di controllo sull'utilizzo dell'autovettura.

(Nel caso specifico, invece, il proprietario aveva concesso in comodato alla figlia il veicolo di sua proprietà, non in modo saltuario o occasionale secondo la necessità del momento, ma in modo continuativo e quindi non poteva in alcun modo influire sul comportamento del trasgressore).

2.19 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	1/17
n° di registro	1051/16
Data sentenza	17/01/2017
Data deposito	17/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Occorre sempre motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché sinteticamente, indicandole nel verbale di contestazione, costituendo la contestazione immediata elemento di legittimità del provvedimento (Cass. Civ., 25055/2016).

n° sentenza	103/17
n° di registro	569/17
Data sentenza	07/12/2017
Data deposito	14/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Quando il sorpasso eseguito e la velocità mantenuta dal ricorrente durante la manovra non consentono alle autorità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza, come previsto dall'art. 201 c. 1bis a) e c) e c. 1ter C.d.S., non è

necessaria la contestazione immediata né l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione.

2.20 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	433/17
n° di registro	876/17
Data sentenza	28/06/2017
Data deposito	28/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di violazioni al Codice della Strada, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S. comporta un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata.

n° sentenza	56/17
n° di registro	666/16
Data sentenza	01/09/2017
Data deposito	01/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In materia di violazioni al Codice della Strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini della deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il verbale ai sensi dell'art. 204**bis** C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento (Cass. Civ., 6382/2007).

In tema di violazioni al Codice della Strada, atteso che il c.d. “pagamento in misura ridotta”, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 C.d.S., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata (Cass. Civ., SS.UU., 20544/2008).

2.21 Art. 203 C.d.S.

n° sentenza	790/17
n° di registro	1640/15
Data sentenza	29/11/2017
Data deposito	29/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il pagamento in misura ridotta determina l’acquiescenza del privato, che rinuncia alle facoltà di contestazione e opposizione; pertanto, il soggetto che ha pagato non può più rimettere in discussione la legittimità dell’accertamento, anche se ne fosse palese l’irritualità, e non può più chiedere il rimborso né il risarcimento del danno.

2.22 Art. 213 C.d.S.

n° sentenza	36/17
n° di registro	107/17
Data sentenza	16/03/2017
Data deposito	05/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Se l'auto è cointestata a due soggetti di cui solo uno è responsabile per la violazione del Codice della Strada, è possibile il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo; la confisca infatti è impossibile solo quando la vettura è di titolarità di un soggetto diverso dal responsabile (Cass. Civ., 47024/2014 e 47480/2013).

2.23 Art. 214 C.d.S.

n° sentenza	88/17
n° di registro	689/16
Data sentenza	19/10/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La procedura di fermo - come affermato dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 19667/2014 decidendo una questione di iscrizione ipotecaria, ma estendendo alla procedura di fermo di beni mobili gli stessi principi - deve essere preceduta da una comunicazione da parte del soggetto abilitato alla riscossione.

La Suprema Corte ha richiamato l'art. 7 l. 241/1990 che prevede un obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e affermato che rappresenta un principio generale caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica la doverosità da parte della Pubblica Amministrazione di comunicare quegli atti destinati ad incidere sulla sfera giuridica del cittadino e limitativi di diritti e facoltà. (In forza di questo principio, il Giudice ha annullato il verbale di contravvenzione elevato per la violazione dell'art. 214 c. 8 C.d.S. e dell'art.

86 DPR 602/1975, in quanto il ricorrente circolava con l'autovettura colpita da provvedimento di fermo fiscale).

2.24 Art. 216 C.d.S.

n° sentenza	10/17
n° di registro	59/17
Data sentenza	06/04/2017
Data deposito	06/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La sanzione pecuniaria per la violazione dell'articolo 216 C.d.S. non consente il pagamento in misura ridotta in quanto l'ammontare della sanzione pecuniaria è stabilito con ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto.

2.25 Art. 219 C.d.S.

n° sentenza	29/17
n° di registro	217/16
Data sentenza	13/12/2017
Data deposito	22/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Il termine triennale di cui all'art. 219 c. 3-ter C.d.S. deve essere fatto decorrere dal momento di accertamento del fatto-illecito amministrativo, ossia dal momento del suo materiale compimento.

Ogni diversa interpretazione della norma, che faccia decorrere il suddetto termine dal momento dal passaggio in giudicato della sentenza penale, comporterebbe un'incertezza del diritto tale da comportare la rinuncia del cittadino a difendersi e in sostanza la violazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Ancor prima, se si facesse decorrere il termine in questione dal momento in cui il decreto penale di condanna acquista efficacia esecutiva, accettando quindi il rischio della rinuncia alla difesa del privato, si causerebbe

indiscutibilmente disparità di trattamento, facendo dipendere il decorso dalle tempistiche più o meno dilatate dello specifico tribunale.

2.26 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	414/17
n° di registro	4243/16
Data sentenza	14/06/2017
Data deposito	14/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 c. 2 e 223 c. 1 C.d.S., non è una sanzione, ma una misura provvisoria a contenuto cautelare, volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione. Si è in presenza di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito all'Autorità Amministrativa solo accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dall'art. 223 C.d.S.

n° sentenza	3/17
n° di registro	294/16
Data sentenza	08/03/2017
Data deposito	08/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La sospensione della patente di guida *ex art. 223 C.d.S.* ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Diversa natura ha invece la sospensione

della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in seguito all'accertamento del reato (cfr. Cass. Civ., 18617/2006).

n° sentenza	21/17
n° di registro	350/16
Data sentenza	08/11/2017
Data deposito	08/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 223 C.d.S, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti; diversa natura ha invece la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in seguito all'accertamento del reato (Cass. Civ., 18617/2006). Nel caso di specie è stato altresì chiarito che il sindacato del Giudice di Pace non può estendersi ad un'eventuale richiesta di risarcimento danni sul punto.

n° sentenza	50/17
n° di registro	617/16
Data sentenza	27/04/2017
Data deposito	19/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Secondo la Corte di Cassazione, la finalità della sospensione della patente di guida *ex art.* 223 C.d.S. è quella di impedire nell'immediato, e quindi prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a mantenere una condotta pericolosa (Cass. Civ., 2281/2014).

n° sentenza	105/17
n° di registro	351/17
Data sentenza	14/12/2017
Data deposito	15/01/2018
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'ordinanza di sospensione della patente emessa, con funzione preventiva, in applicazione degli artt. 187 c. 1 e 223 C.d.S. sul presupposto della commissione di fatti costituenti reato, deve essere annullata in ipotesi di sentenza di assoluzione passata in giudicato emessa in sede penale, la quale fa stato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in ordine alla mancata prova dei fatti e della responsabilità dell'imputato.

2.27 Art. 224 C.d.S.

n° sentenza	93/17
n° di registro	482/17
Data sentenza	02/11/2017
Data deposito	12/01/2018
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In base al combinato disposto degli artt. 221 e 224 C.d.S., nelle ipotesi in cui si perviene all'estinzione del reato *ex art. 168bis c.p.*, l'adozione dei provvedimenti di sospensione oppure di revoca della patente rientra nella competenza del Prefetto.

n° sentenza	101/17
n° di registro	74/17
Data sentenza	30/11/2017
Data deposito	11/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'ordinanza di sospensione della patente costituisce per l'Autorità Amministrativa un atto dovuto non passibile di contestazione in sede civile una volta che l'accertamento del reato, per il quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, è passato in giudicato (art. 224 C.d.S.) (T.A.R. Lombardia 373/2008).

3. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - vizi e notifiche

n° sentenza	10/17
n° di registro	304/16
Data sentenza	29/06/2017
Data deposito	29/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Per giurisprudenza consolidata, se al controllo del Giudice ordinario nel giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione resta esclusa ogni valutazione di merito attinente all'esercizio del potere discrezionale della P.A., deve viceversa ritenersi consentito il controllo con riguardo ad eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo, se pure al limitato fine della sua disapplicazione (per tutte: Cass. Civ., SS.UU., 116/2007).

n° sentenza	22/17
n° di registro	146/15
Data sentenza	05/04/2017
Data deposito	05/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Con la sentenza n. 17355/2009 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione, che non sono state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. Diversamente, è riservato al giudizio di querela di falso - giudizio volto a verificare

la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale e per il quale non valgono i suddetti limiti probatori - l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti; alterazione che può essere anche involontaria o dovuta a cause accidentali.

n° sentenza	25/17
n° di registro	130/17
Data sentenza	24/07/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

A norma dell'art. 18 l. 689/1981, un'ordinanza-ingiunzione deve contenere, anche se solo succinta o *per relationem*, la motivazione della ingiunzione di pagamento di una somma, insieme alle spese di procedimento.

(Nella specie, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione, dichiarando nulla la comunicazione del Sindaco del Comune, in quanto priva degli elementi essenziali previsti per legge).

n° sentenza	44/17
n° di registro	371/16
Data sentenza	06/04/2017
Data deposito	02/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il verbale deve dirsi completo in tutti i suoi aspetti essenziali.

La mancata indicazione della patente non costituisce causa di invalidità dell'atto in quanto non limita in alcun modo il diritto di difesa della ricorrente che ha potuto esporre la propria versione dei fatti in più circostanze non essendoci incertezza del giorno, del luogo dove è avvenuto l'incidente, né del tipo di violazione contestata dagli agenti.

n° sentenza	62/17
n° di registro	318/17
Data sentenza	15/06/2017
Data deposito	23/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, i requisiti formali richiesti per la predisposizione del verbale devono essere valutati in modo da verificare se gli stessi siano idonei a consentire al ricorrente di esercitare la propria difesa (cfr. Cass.Civ., 17546/2013).

n° sentenza	330/17
n° di registro	2356/17
Data sentenza	19/12/2017
Data deposito	19/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'art. 383 c. 2 Reg. C.d.S. non stabilisce nessuna nullità, laddove i verbali non contengano il termine o l'autorità davanti alla quale proporre opposizione. Tale omissione comporta unicamente il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con la conseguente riammissione in termini per l'impugnativa ove questa sia proposta oltre il termine prescritto (cfr. Cass. Civ., 22901/2015).

4. Questioni processuali

4.1 Introduzione e istruzione della causa

4.1.1 Questioni generali

n° sentenza	5/17
n° di registro	343/16
Data sentenza	12/04/2017
Data deposito	12/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Soltanto con la contestazione o notificazione del verbale, *ex art. 200 C.d.S. e ss.*, si definisce la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione per le violazioni al Codice della Strada e perciò solo in tale momento (e non in occasione del preavviso d'accertamento) diviene concreto ed attuale l'interesse a ricorrere, presupposto dell'ammissibilità dei rimedi di legge, *ex art. 100 c.p.c.*

n° sentenza	6/17
n° di registro	19/17
Data sentenza	10/05/2017
Data deposito	10/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Secondo il disposto dell'art. 7 c. 3 D.Lgs. 150/2011, il ricorso avverso il verbale di accertamento delle violazioni del C.d.S. deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale d'accertamento opposto. Se tale termine non è rispettato, in base al c. 9 dello stesso articolo, il Giudice dichiara l'inammissibilità con sentenza.

n° sentenza	13/17
n° di registro	139/17
Data sentenza	28/09/2017
Data deposito	28/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La Corte di Cassazione, mantenendo un orientamento costante sia in vigenza della precedente normativa in cui trovava applicazione l'art. 23 l. 689/1981 (Cass. Civ., 1226/2005) che di quella attuale, di cui al D.Lgs. 150/2011, ha stabilito che il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione (*ex* art. 7 c. 7 del citato decreto) per il deposito da parte dell'Amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione non ha natura perentoria, ma ordinatoria.

Perciò, il deposito dei documenti oltre tale termine non implica alcuna decadenza, sia in ragione dell'assenza di una specifica previsione in senso diverso (o della previsione di conseguenze in caso di violazione), sia in ragione degli arresti ormai consolidati della stessa Corte sulla natura di detto termine.

n° sentenza	9/17
n° di registro	598/16
Data sentenza	08/02/2017
Data deposito	08/02/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bressanone

Il termine per la costituzione di 10 giorni prima dell'udienza (art. 6 c. 8 D.Lgs. 150/2011) deve essere qualificato come ordinatorio e la costituzione anche se tardiva deve pertanto ritenersi valida (cfr. Cass. Civ., 16853/2016).

n° sentenza	328/17
n° di registro	3496/16
Data sentenza	18/12/2017
Data deposito	19/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con impugnazione del verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., non è dato formulare nel corso del giudizio una nuova prospettazione della domanda.

4.1.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	810/17
n° di registro	2009/17
Data sentenza	06/12/2017
Data deposito	06/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. Civ., 5277/2007; Cass. Civ., 5122/2011).

n° sentenza	18/17
n° di registro	93/15
Data sentenza	15/03/2017
Data deposito	15/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, qualora nel corso del giudizio non emergano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione e ad annullare il provvedimento opposto.

n° sentenza	21/17
n° di registro	416/16
Data sentenza	07/04/2017
Data deposito	07/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si pone a carico dell'autorità che ha applicato la sanzione, e che è necessariamente parte convenuta nel giudizio di opposizione instaurato avverso il provvedimento impugnato, l'onere probatorio in ordine alla responsabilità del soggetto al quale la sanzione amministrativa è stata inflitta (Cass. Civ., 5277/2007; T.A.R. Lazio Roma, 197/2008; Cass. Civ., 5122/2011).

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	412/17
n° di registro	3422/16
Data sentenza	14/06/2017
Data deposito	14/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada non fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i giudizi valutativi ivi contenuti e le indicazioni di fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.

4.1.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	312/17
n° di registro	806/17
Data sentenza	15/12/2017
Data deposito	18/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Con riferimento alle spese, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. stabilisce che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Tale norma, introdotta dalla l. 69/2009, ha previsto un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte. La riforma ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei “*punitive damages*” una sorta di sanzione processuale, per preservare la funzione del sistema giustizia e per meglio attuare i principi di cui all'art. 88 c.p.c., che così dispone: “Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità”.

Tali principi si applicano anche in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa (in particolare quando una parte rifiuta una proposta transattiva).

4.2 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	694/17
n° di registro	4827/16
Data sentenza	04/10/2017
Data deposito	04/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Il Concessionario della riscossione dispiega una mera funzione di notifica, ovvero di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo, così come formato

dall'ente, e non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, così come trasfuso nella cartella (Cass. Civ., Trib., 933/2009).

n° sentenza	214/17
n° di registro	2423/15
Data sentenza	06/04/2017
Data deposito	06/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'opposizione a sanzioni amministrative *ex art. 23 l. 689/1981* è esperibile avverso la cartella esattoriale nei casi in cui la stessa sia emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass. Civ., 4139/2010).

n° sentenza	732/17
n° di registro	1577/15
Data sentenza	07/11/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al DPR 602/1973, art. 26 (Cass. Civ., 19071/2016).

n° sentenza	31/17
n° di registro	492/16
Data sentenza	19/06/2017
Data deposito	04/08/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Brunico

L'opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, ai sensi della speciale disciplina di cui alla l. 689/1981, come poi integrata dal D.Lgs. 150/2011, è ammissibile solo allorché precedentemente sia stata omessa la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, ed è ammessa al solo fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Se tale momento di garanzia è perduto per una ragione non addebitabile all'interessato, esso deve essere recuperato almeno in seguito, con l'impugnazione della cartella esattoriale e la ritualità degli adempimenti ad essa antecedenti.

n° sentenza	8/17
n° di registro	17/17
Data sentenza	18/08/2017
Data deposito	22/08/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cavalese

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento o prescrizione), o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il D.Lgs. 51/1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999, dal Giudice di Pace (Cass. Civ., 15741/2001).

4.3 Fatti sopravvenuti - Cessazione della materia del contendere

n° sentenza	87/17
n° di registro	3388/15
Data sentenza	13/03/2017
Data deposito	28/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione controversa.

È da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione ad ottenere una decisione sul merito della vertenza: la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali.

Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, devono sottoporre al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Civ., 5607/2005).

4.4 Altre questioni

n° sentenza	27/17
n° di registro	244/17
Data sentenza	13/12/2017
Data deposito	13/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

In forza dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, è promuovibile l'opposizione, nelle forme ivi previste, avverso l'ordinanza-ingiunzione; ogni motivo di doglianza avverso il verbale di contestazione deve essere invece fatto valere con le modalità di cui all'art. 18 l. 689/1981.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Imputabilità

n° sentenza	106/17
n° di registro	110/16
n° di registro	PM 770/14
Data sentenza	18/09/2017
Data deposito	25/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Va assolto dal delitto di cui all'art. 582 c. 2 c.p. l'imputato che al momento del fatto era totalmente incapace di intendere e volere, essendo affetto da "sindrome psico-affettiva cronica con associata sindrome psico-organica di natura atrofica", con manie di persecuzione.

1.2 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	104/17
n° di registro	40/17
n° di registro	PM 626/16
Data sentenza	21/11/2017
Data deposito	01/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In base all'art. 150 c.p., la morte del reo è una causa comune di estinzione del reato. La "*ratio*" di tale norma è da ravvisarsi nel principio di personalità

della pena, per cui con la morte del reo viene meno, per lo Stato, l'interesse a punire.

n° sentenza	84/17
n° di registro	34/17
n° di registro	PM 162/16
Data sentenza	08/09/2017
Data deposito	14/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La mail del querelante, con cui egli comunica di non voler più procedere nei confronti dell'imputato, è un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela e può quindi essere considerato una remissione tacita di querela *ex art. 152 c.p.*

1.3 Commisurazione della pena

n° sentenza	7/17
n° di registro	24/16
n° di registro	PM 285/16
Data sentenza	10/01/2017
Data deposito	19/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

L'inclinazione alla violenza gratuita dimostrata dall'imputato costituisce elemento per la determinazione della pena *ex art. 133 c.p.*

Nella specie, l'imputato aveva sferrato un colpo al volto della persona offesa senza comprensibili motivi, manifestando una tendenza ad una condotta violenta.

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	6/17
n° di registro	17/15
n° di registro	PM 967/13
Data sentenza	09/01/2017
Data deposito	24/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

Per quanto concerne il reato di lesioni personali di cui all'art. l'art. 582 c.p., l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere la vittima, non essendo necessaria l'intenzione di cagionare alla stessa lo stato di malattia nel corpo o nella mente.

n° sentenza	13/17
n° di registro	8/14
n° di registro	PM 295/14
Data sentenza	05/12/2017
Data deposito	30/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

La Suprema Corte ha affermato che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia ed egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare e prevenirne le prevedibili reazioni. Il fatto di aver lasciato, per qualsiasi motivo, l'animale libero, fonda una responsabilità colposa, in quanto il cane, anche quando sia mansueto, è un animale in grado di attuare condotte pericolose (Cass. Pen., 6393/2012).

n° sentenza	18/17
n° di registro	17/15
n° di registro	PM 239/15
Data sentenza	30/10/2017
Data deposito	28/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Il movimento degli sciatori sulle piste innevate deve svolgersi secondo i principi generali di prudenza e cautela indicati nell'art. 43 c.p., in osservanza al principio del *neminem ledere*, di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto lo sciatore che si trovi a monte, nello spostarsi sulle piste, dalla sua posizione dominante con possibilità di visione del luogo sottostante, deve regolare la propria condotta in modo da evitare interferenze del proprio movimento con la traiettoria dello sciatore che si trovi a valle.

n° sentenza	5/17
n° di registro	02/15
n° di registro	PM 310/14
Data sentenza	10/01/2017
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Risponde di lesioni personali colpose lo sciatore che, sia pure a velocità non eccessiva e per evitare un altro sciatore, investa da tergo un'altra persona presente in pista, provocandole lesioni.

n° sentenza	16/17
n° di registro	37/15
n° di registro	PM 350/15
Data sentenza	09/05/2017
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Risponde di lesioni colpose lo sciatore che, provenendo da monte, investe una persona che si trovi a valle.

La parte civile, peraltro con circa 30 anni di esperienza sciistica, sciava in condizioni climatiche favorevoli, non nevicava, non c'era nebbia, la pista non era molto affollata: il Giudice ha ritenuto che nessuna responsabilità le fosse addebitabile.

n° sentenza	69/17
n° di registro	11/17
n° di registro	PM 101/16
Data sentenza	13/11/2017
Data deposito	27/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Con riferimento al reato di lesioni personali, la condotta è integrata da qualunque atto con il quale si cagioni ad altri una malattia, intendendosi per tale un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima. La prognosi di giorni 10 giorni è certamente compatibile con tale ipotesi delittuosa.

n° sentenza	54/17
n° di registro	07/14
n° di registro	PM 139/12
Data sentenza	21/04/2017
Data deposito	12/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'art. 10 l. 363/2003, che prescrive le regole di sicurezza cui devono attenersi gli sciatori durante la pratica sportiva di sci di discesa, prevede: "Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze".

È quindi lo sciatore a monte - chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose - il quale dispone della visuale degli sciatori che si trovano sulla pista davanti a lui, a dover porre in essere tutti quegli accorgimenti (rallentamenti,

deviazioni, fermate ecc.) idonei ad evitare di entrare in collisione con le persone che lo precedono.

n° sentenza	89/17
n° di registro	167/16
n° di registro	PM 294/16
Data sentenza	24/10/2017
Data deposito	08/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Le lesioni personali rappresentano un reato d'evento a forma libera, che, pertanto, può essere commesso con qualunque mezzo in grado di sottoporre la persona altrui ad una violenta manomissione (Cass. Pen., 9448/1983), compresi un urto e una spinta intenzionale (Cass. Pen., 12867/1986), anche mediante omissione (Cass. Pen., 41939/2006), e persino con una condotta priva di violenza fisica, ma in grado di cagionare malattia, come ad es. nel caso di esposizione alle intemperie, privazione di cibo, emissione di fumi industriali insalubri (Tribunale Rovereto, 17 gennaio 1969) o spruzzo di sostanze (spray) urticanti (Cass. Pen., 6371/2010).

2.2 Ingiuria, diffamazione

n° sentenza	8/17
n° di registro	22/16
n° di registro	PM 340/16
Data sentenza	10/01/2017
Data deposito	19/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Costituisce condotta diffamatoria denigrare un professionista asserendo che il conseguimento del suo titolo abilitativo sarebbe avvenuto in modo irregolare (più precisamente “con le patatine”). Il solo riferire il conseguimento di quel risultato ad un evento diverso costituisce una espressione, oltre che gratuita

ed infelice, assolutamente offensiva: il che in presenza di più persone, integra il reato p. e p. dall'art. 595 c.p.

n° sentenza	39/17
n° di registro	46/16
n° di registro	PM 819/15
Data sentenza	10/10/2017
Data deposito	17/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c. 3 c.p., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. E ciò sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Cass. Pen., 24431/2015). Data tale premessa, ne consegue che è incompetente a giudicare rispetto a tale ipotesi di reato il Giudice di Pace, essendo competente invece il Tribunale in composizione monocratica.

n° sentenza	91/17
n° di registro	214/13
n° di registro	PM 251/10
Data sentenza	24/10/2017
Data deposito	08/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Va dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta depenalizzazione per le condotte - all'epoca dei fatti - previste e punite dall'art. 594 c.p. Sono stati in-

fatti pubblicati, in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, i due D.Lgs. n. 7 e 8/2016 che così dispongono, recanti rispettivamente disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili e previsioni in materia di depenalizzazione.

L'*abolitio criminis* determina, ai sensi dell'art. 2 c.p., la conseguenza della non punibilità di coloro che abbiano commesso fatti che, secondo le previsioni della nuova legge, non costituiscono più reato e, ove la pena sia già stata inflitta, ne cesserà l'esecuzione così come ogni altro effetto penale della condanna.

n° sentenza	94/17
n° di registro	147/15
n° di registro	PM 682/14
Data sentenza	24/10/2017
Data deposito	08/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

L'elemento materiale del reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. si desume dalla contemporanea presenza di tre elementi-requisiti: l'offesa all'altrui reputazione (per "offesa" si deve necessariamente intendere un comportamento ed una condotta connotati come "antigiuridici", in quanto lesivi dei valori fondamentali della persona umana), la comunicazione a più persone di un fatto percepito come "offensivo" e l'assenza della persona offesa.

2.3 Minaccia

n° sentenza	139/17
n° di registro	71/16
n° di registro	PM 509/14
Data sentenza	09/10/2017
Data deposito	17/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La gravità della minaccia non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì dallo stesso turbamento espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.

n° sentenza	2/17
n° di registro	18/16
n° di registro	PM 750/15
Data sentenza	17/01/2017
Data deposito	28/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Per giurisprudenza costante, per la configurazione del reato di minaccia (p. e p. *ex art. 612 c.p.*) è sufficiente l'idoneità del male minacciato ad incutere timore nel soggetto passivo, non occorrendo invece che si sia verificata un'effettiva intimidazione dello stesso.

Nel caso di specie, la parte offesa, dopo essere stata minacciata dal soggetto attivo, gli si era avvicinata.

n° sentenza	10/17
n° di registro	3/17
n° di registro	PM 460/16
Data sentenza	23/03/2017
Data deposito	04/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. Pen., 31693/2001).

Nella specie, l'imputato si era rivolto alla persona offesa affermando: "Decidi tu quando ti devo uccidere, uccido tutta la tua famiglia".

n° sentenza	10/17
n° di registro	21/16
n° di registro	PM 532/15
Data sentenza	14/03/2017
Data deposito	18/08/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

Non sussiste il reato di minaccia allorché, in occasione di diverbi tra vicini, il destinatario degli insulti e del comportamento oltraggioso si sia liberamente autodeterminato, allontanandosi (cfr. Cass. Pen., 29221/2014).

n° sentenza	33/17
n° di registro	6/17
n° di registro	PM 462/15
Data sentenza	11/07/2017
Data deposito	13/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Il delitto di minaccia è un reato di pericolo nel quale l'elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica, mediante prospettazione di un male ingiusto; non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire.

Nel caso in esame, oltre alla azione minacciosa, costituita dal tentato investimento col trattore, si è certamente concretizzata anche l'intimidazione, tanto che la persona offesa nell'immediatezza appariva talmente scossa da non ricordare neanche il proprio nome.

n° sentenza	56/17
n° di registro	101/61
n° di registro	PM 183/16
Data sentenza	19/09/2017
Data deposito	29/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire (Cass. Pen., 38591/2014).

n° sentenza	63/17
n° di registro	57/16
n° di registro	PM 407/13
Data sentenza	16/10/2017
Data deposito	27/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Cass. Pen., 43380/2008). In altri termini, per la configurabilità del reato di minaccia è necessario provare che la condotta posta in essere dal responsabile sia stata volta a restringere la libertà fisica del minacciato o sia comunque stata idonea ad instillare nel medesimo un intendimento serio di per sé idoneo a turbarne la psiche ed a incutere timore.

3. Delitti contro il patrimonio

n° sentenza	36/17
n° di registro	48/16
n° di registro	PM 470/14
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	13/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di danneggiamento semplice, contestato nell'atto di imputazione, ed in mancanza di una contestazione suppletiva da parte dell'accusa, visto

che è venuta meno la rilevanza penale del fatto in pendenza di procedimento, deve applicarsi l'art. 2 c. 2 c.p.

Nel caso di specie alla prima udienza il pubblico ministero aveva evidenziato l'intervenuta depenalizzazione del reato, mentre il difensore della parte civile aveva precisato che il fatto era stato commesso con violenza nei confronti della persona.

4. Contravvenzioni

4.1 Art. 689 c.p.

n° sentenza	1/17
n° di registro	5/15
n° di registro	PM 439/14
Data sentenza	30/01/2017
Data deposito	07/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

Non può valere ad escludere la penale responsabilità del gestore di un pubblico esercizio in ordine al reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli sedici o ad infermi di mente (art. 689 c.p.) il fatto che la somministrazione sia stata effettuata, in assenza di esso gestore, da un suo dipendente. Infatti risponde del reato di cui all'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente) il gestore di un locale, in cui un cameriere provvede a servire delle bevande alcoliche a soggetti minori essendosi fidato della risposta dei minori di avere più di sedici anni di età, pur se egli non era presente nel locale, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l'accertamento della effettiva età del consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo fornite loro dal gestore.

5. Reati della legislazione speciale

5.1 Reati in materia di immigrazione

5.1.1 Art. 10bis D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	15/17
n° di registro	12/17
n° di registro	PM 198/17
Data sentenza	09/05/2017
Data deposito	18/08/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento, rilevante anche per il reato di cui all’art. 10bis D.Lgs. 286/1998, sono applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione.

n° sentenza	38/17
n° di registro	112/12
n° di registro	PM 363/12
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	13/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Benché il fatto contestato costituisca violazione dell’art. 10bis D.Lgs. 286/1998, si può ritenere che nel caso specifico, considerata la situazione esistente all’epoca dell’accertamento, la condotta tenuta dallo straniero sia di particolare tenuità, se rapportata al danno e al pericolo causato e al grado di responsabilità.

(Nel caso in esame, l’imputato era entrato in Italia nell’aprile del 2011 e aveva presentato richiesta di asilo politico. Prima del controllo non era intervenuto alcun provvedimento di diniego. Il Giudice ha osservato che l’anno 2011

è stato l'anno degli arrivi massicci di immigrati dalla Tunisia causa il crollo del regime di Ben Ali, per cui, vista la situazione di grave instabilità sociale e politica del paese di origine, molti tunisini arrivati in Italia erano in attesa del riconoscimento dello stato di rifugiato).

n° sentenza	81/17
n° di registro	81/16
n° di registro	PM 360/15
Data sentenza	21/07/2017
Data deposito	28/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Non essendo - all'epoca dell'accertamento del reato - ancora intervenuto un diniego della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, non può applicarsi l'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, in quanto la procedura di verifica dei requisiti era ancora pendente e l'imputato aveva presentato la richiesta di rinnovo entro il termine di scadenza.

n° sentenza	5/17
n° di registro	33/16
n° di registro	PM 185/15
Data sentenza	23/01/2017
Data deposito	23/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

In presenza di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dopo la scadenza del termine di legge, l'Amministrazione può rigettare l'istanza, rifiutando il rinnovo del titolo scaduto, solo dopo aver verificato che non sussista una situazione di obiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto e se dunque il ritardo non trovi una valida giustificazione in cause di forza maggiore (T.A.R. Lombardia Milano, 2497/2013; T.A.R. Lazio Roma, 9234/2013) (caso in cui il Giudice di Pace ha escluso la punibilità *ex art.* 34 D.Lgs. 274/2000 in considerazione del fatto che non vi era stata la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998, individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori).

n° sentenza	26/17
n° di registro	3/17
n° di registro	PM 68/15
Data sentenza	08/05/2017
Data deposito	12/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Il reato di cui all'art. 10*bis* del D.Lgs. 286/1998 punisce uno specifico comportamento, costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e ad una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale (Cass. Pen., 44453/2013).

n° sentenza	4/17
n° di registro	148/15
n° di registro	PM 365/14
Data sentenza	20/01/2017
Data deposito	26/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'imputato che si è trattenuto per vari anni nel territorio dello Stato senza regolarizzare la propria posizione di clandestinità e mantenendo un comportamento non conforme alle leggi dello Stato ospitante deve considerarsi responsabile del reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998.

(Nel caso di specie, nessun elemento era stato fornito dalla difesa per giustificare un'eventuale tenuità del fatto, ma anzi risultavano precedenti penali indicativi della pericolosità sociale dell'imputato).

n° sentenza	26/17
n° di registro	228/15
n° di registro	PM 417/14
Data sentenza	17/03/2017
Data deposito	30/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Visto l'art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998, che al c. 5 prevede che “il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, ai sensi dell'art. 10 c. 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere”, andrà dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato straniero che non si trovi più nel territorio dello Stato e sia tornato al suo paese di origine.

Questa circostanza fa venire meno la punibilità del fatto secondo la “ratio” della disposizione che esclude l'applicazione della pena per gli stranieri usciti dall'Italia.

5.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	4/17
n° di registro	6/16
n° di registro	PM 129/16
Data sentenza	07/03/2017
Data deposito	07/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Sussiste il giustificato motivo per non adempiere all'ordine di lasciare il territorio dello Stato, ex art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, se l'imputato, all'epoca dei fatti, aspettava un figlio dalla propria convivente, cittadina italiana, e tale situazione, che lo vedeva prendersi cura della compagna e del nascituro, gli rendeva impossibile l'allontanamento.

n° sentenza	9/17
n° di registro	10/17
n° di registro	PM 334/17
Data sentenza	20/07/2017
Data deposito	24/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

In tema di “onus probandi” del giustificato motivo di trattenimento in violazione dell'ordine del Questore, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una

causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali.

(Nel caso di specie non erano emersi prove e/o elementi di giudizio o allegazioni che avrebbero potuto giustificare - del tutto o in parte - il mancato allontanamento dell'imputato).

n° sentenza	27/17
n° di registro	22/17
n° di registro	PM 566/16
Data sentenza	09/05/2017
Data deposito	11/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

Risponde del reato previsto dall'art 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 chi si trattiene nel territorio dello Stato nonostante l'ordine di lasciare il territorio nazionale. (Nella specie non venivano forniti elementi in ordine alla situazione dell'imputato dai quali potesse emergere la sussistenza di motivi che potessero giustificare la sua temporanea permanenza in Italia. Dalla documentazione depositata in giudizio risultava solo che l'imputato non aveva regolarizzato la sua situazione).

n° sentenza	15/17
n° di registro	98/16
n° di registro	PM 126/16
Data sentenza	20/02/2017
Data deposito	03/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

Risponde del reato previsto dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 lo straniero che violi l'ordine di allontanamento emesso dal Questore, regolarmente notificatogli, senza dare alcuna giustificazione, produrre documentazione o fornire argomentazioni idonee a giustificare il suo comportamento.

n° sentenza	29/17
n° di registro	97/14
n° di registro	PM 348/12
Data sentenza	17/03/2017
Data deposito	30/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento è reato istantaneo, che si consuma con la mancata osservanza dell'ordine stesso (non incide quindi sulla responsabilità dell'imputato che egli successivamente abbia ottenuto un permesso di soggiorno).

n° sentenza	71/17
n° di registro	60/14
n° di registro	PM 76/13
Data sentenza	21/07/2017
Data deposito	28/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'onere della prova della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 compete all'imputato trattandosi di una causa di giustificazione non codificata a contenuto generico che segue il regime delle altre scriminanti (Giudice di Pace Cles, 22/2016; Giudice di Pace Trento, 113/2016).

n° sentenza	118/17
n° di registro	21/17
n° di registro	PM 119/16
Data sentenza	03/11/2017
Data deposito	16/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In tema di immigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza

dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre una condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi alla frontiera entro il termine assegnato e di acquistare il biglietto per il viaggio (da ultimo Corte Appello Roma, Sez. III, 14.06.2012).

n° sentenza	5/17
n° di registro	6/16
n° di registro	PM 1067/15
Data sentenza	10/03/2017
Data deposito	04/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Silandro

È integrato dal punto di vista materiale e psicologico il delitto di cui all'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 ss.mm. da parte dell'imputato che, pur avendo appreso l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, poiché l'ordine è stato accompagnato dalla traduzione in lingua a lui nota, non vi ha provveduto rimanendo nel territorio.

n° sentenza	32/17
n° di registro	33/17
n° di registro	PM 152/17
Data sentenza	11/04/2017
Data deposito	02/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

La mancanza (eventuale) di mezzi economici, non può costituire un giustificato motivo - rilevante per il delitto p. e p. dall'art. 14 co. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. mod. - perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14^{ter} della medesima legge.

n° sentenza	27/17
n° di registro	32/17
n° di registro	PM 837/16
Data sentenza	04/05/2017
Data deposito	05/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

Si impone la condanna ai sensi dell'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 nel caso di cui non emerga alcun elemento di giudizio che possa consentire di ritenere ragionevolmente sussistente un giustificato motivo di non allontanamento ovvero manchi ogni allegazione con riferimento alla volontà dell'imputato di aver quantomeno tentato di osservare l'ordine di allontanamento emesso dal Questore.

n° sentenza	32/17
n° di registro	37/17
n° di registro	PM 1040/16
Data sentenza	05/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Vipiteno

In caso di mancata prova dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 14 c. 5^{ter} del D.Lgs. 286/1998, l'imputato va assolto.

Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto non accertata la volontà dell'imputato di non voler ottemperare all'ordine di espulsione dal territorio nazionale ed anzi, dalla circostanza che l'imputato sia stato fermato dalla Polizia di Brennero, ha desunto che egli stesse invero cercando di abbandonare il territorio nazionale.

6. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

6.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131*bis* c.p.)

n° sentenza	78/17
n° di registro	116/17
n° di registro	PM 275/16
Data sentenza	19/06/2017
Data deposito	28/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

L'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie si trattava di un cittadino extracomunitario incensurato al momento del controllo, che non stava commettendo alcun fatto reato di altra natura e che proveniva da un paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose.

n° sentenza	2/17
n° di registro	18/16
n° di registro	PM 750/15
Data sentenza	17/01/2017
Data deposito	28/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Borgo Valsugana

Può essere esclusa l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 anche in considerazione della condotta di vita dell'imputato antecedente al fatto.

n° sentenza	3/17
n° di registro	8/15
n° di registro	PM 33/14
Data sentenza	20/01/2017
Data deposito	26/01/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Si ritiene applicabile l'art. 34 D.Lgs. 274/2000 anche all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998.

A questo reato, infatti, è applicabile uno strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, e cioè l'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, la cui disciplina è, come noto, legata a vari presupposti, quali l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, l'occasionalità della violazione, il ridotto grado di colpevolezza, il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia, o di salute dell'imputato.

n° sentenza	27/17
n° di registro	231/15
n° di registro	PM 354/14
Data sentenza	17/03/2017
Data deposito	30/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Pur in presenza di in una situazione di illegalità, una condotta dell'imputato collaborativa con le forze dell'ordine, condizioni economiche disagiate e la mancanza di precedenti penali indicativi di azioni socialmente pericolose consentono l'applicazione dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000, anche in ipotesi di imputazione *ex art. 10bis* D.Lgs. 286/1998.

6.2 Condotte riparatorie

n° sentenza	39/17
n° di registro	73/13
n° di registro	PM 523/12
Data sentenza	06/03/2017
Data deposito	03/03/2017
Lingua di deposito	bilingue
Ufficio	Bolzano

L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 274/2000, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena.

Non deve necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa, essendo legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della parte offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive (cfr. Cass. Pen., 20542/2016).

n° sentenza	138/17
n° di registro	258/16
n° di registro	PM 853/15
Data sentenza	09/10/2017
Data deposito	17/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	7/17
n° di registro	26/14
n° di registro	PM 456/14
Data sentenza	13/03/2017
Data deposito	13/03/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

L'attività riparatoria, per condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena.

Come ricordato da Cass. Pen., 34852/2007, "la formulazione di un tale giudizio, quindi, presuppone che non sia stato già pronunciato il giudizio conclusivo del processo" perché emessa la sentenza di condanna le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione possono dirsi soddisfatte non dal solo risarcimento del danno nella misura accertata, ma anche dall'espiazione della pena inflitta.

n° sentenza	27/17
n° di registro	24/17
n° di registro	PM 3/17
Data sentenza	25/09/2017
Data deposito	03/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

La sentenza del Giudice di Pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi del D. Lgs. 274/2000, art. 35, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente; tanto più che la sentenza non contiene alcun capo di carattere civile sull'esistenza del danno e sulla sua entità.

Il Giudice di Pace, infatti, si limita a verificare la congruità del risarcimento con valutazione sommaria ed incidentale, senza efficacia ulteriore rispetto a quella prevista dal D. Lgs. 274/2000, art. 35, sicché nell'eventuale giudizio

civile di danno la parte civile non risente alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento predetta (cfr. Cass. Pen., 27392/2008).

n° sentenza	18/17
n° di registro	14/17
n° di registro	PM 627/16
Data sentenza	10/10/2017
Data deposito	30/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Mezzolombardo

L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese della persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, esigenze alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena. Il giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche del caso di specie che di volta in volta il giudice dovrà apprezzare (Cass. Pen., 22323/2006).

n° sentenza	18/17
n° di registro	87/16
n° di registro	PM 426/15
Data sentenza	10/04/2017
Data deposito	14/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 35 D. Lgs. 274/2000, ispirato da intenti deflattivi e conciliativi, presuppone due tipi di accertamenti: da un lato quello dell'intervenuta riparazione e dall'altro quello della sua equivalenza sanzionatoria.

La speciale causa di estinzione del reato non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

n° sentenza	43/17
n° di registro	119/15
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	18/09/2017
Data deposito	13/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione (Cass. Pen., 30212/2013).

Il Giudice di Pace può ritenere, anche implicitamente, che l'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. 274/2000, sia di per sé idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, quando la natura del reato non richieda ulteriori apprezzamenti (Cassa. Pen., 1831/2009).

n° sentenza	120/17
n° di registro	159/16
n° di registro	PM 300/15
Data sentenza	03/11/2017
Data deposito	16/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

In ipotesi di deposito *banco iudicis* della somma di Euro 500,00, quale offerta ex art. 35 D.L.gs. 274/2000, va dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta condotta riparatoria, avendo l'imputato attuato una condotta ripa-

ratoria consistente in un risarcimento economico che appare congruo rispetto al fatto indicato nel capo di imputazione.

(Il procedimento aveva ad oggetto il reato di lesioni per “frattura spina nasale anteriore” giudicata guaribile in 15 giorni).

n° sentenza	141/17
n° di registro	86/17
n° di registro	PM 367/16
Data sentenza	15/12/2017
Data deposito	22/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

Il risarcimento del danno svolge la sua funzione riparatoria *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* anche se la somma versata non copre le spese legali della parte offesa (Cass. Pen., 21012/2013).

n° sentenza	33/17
n° di registro	146/16
n° di registro	PM 225/16
Data sentenza	18/04/2017
Data deposito	12/05/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto al rapporto tra azione civile e azione penale in caso di applicazione dell’art. 35 D.Lgs. 274/2000, la misura del risarcimento del danno indicato dalla persona offesa non è di ostacolo alla declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, perché l’estinzione del reato non comporta l’estinzione del diritto al risarcimento.

Questo diritto potrà essere quantificato nella sua interezza in sede civile e la persona offesa potrà chiedere la differenza, rispetto a quanto offerto dall’imputato, all’esito di un’istruttoria a cognizione piena.

n° sentenza	61/17
n° di registro	185/16
n° di registro	PM 416/16
Data sentenza	19/09/2017
Data deposito	17/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In merito al consenso della persona offesa, laddove sia richiesta l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, la Cass. Pen. 22323/2006 ha ritenuto che: "la volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato all'audizione - ma non al consenso - della vittima" sia ben trasfusa da una soluzione normativa che si basa non sulla mediazione autore-vittima, bensì sulla "condotta riparatoria". Ha sostenuto la Suprema Corte che "il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima".

Del resto, trattandosi di reato perseguibile a querela, il consenso della vittima ha già una dimensione operativa nella previsione della estinzione del reato per remissione della querela.

n° sentenza	105/17
n° di registro	142/16
n° di registro	PM 126/16
Data sentenza	21/11/2017
Data deposito	01/12/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Quanto all'eventuale consenso della persona offesa, laddove sia richiesta l'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, la Cass. Pen. n. 22323/2006 ha affermato che: "il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima".

Del resto, trattandosi di reato perseguibile a querela, il consenso della vittima ha già una dimensione operativa nella previsione della estinzione del reato per remissione della querela.

La norma processuale, come sostenuto dalla Corte, non prevede il rinvio del dibattimento per udire la vittima del reato, sia perché manca di qualsiasi base testuale (criterio letterale), sia perché la legittimità di tale rinvio non potrebbe comunque desumersi in via sistematica.

7. Questioni processuali

7.1 Soggetti

7.1.1 Giudice - Competenza

n° sentenza	22/17
n° di registro	21/17
n° di registro	PM 735/15
Data sentenza	11/04/2017
Data deposito	13/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La competenza per territorio di cui all'art. 5 D.Lgs 274/2000 subisce una deroga esplicita nel caso previsto dal successivo art. 10 (astensione e ricusazione) laddove, al comma 4, il Tribunale rimette il procedimento al Giudice di Pace dell'Ufficio più vicino qualora non sia possibile la sostituzione di cui al precedente comma 3.

7.2 Prove

n° sentenza	175/17
n° di registro	65/15
n° di registro	PM 926/13
Data sentenza	13/11/2017
Data deposito	22/11/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Bolzano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192

cc. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	04/17
n° di registro	23/15
n° di registro	PM 1170/14
Data sentenza	30/01/2017
Data deposito	07/02/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Egna

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	33/17
n° di registro	26/15
n° di registro	PM 1188/14
Data sentenza	30/10/2017
Data deposito	07/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Egna

La dichiarazione della persona offesa, se coerente ed intrinsecamente attendibile, può costituire anche da sola prova a carico dell'imputato (Cass. Civ., 30422/2005).

n° sentenza	13/17
n° di registro	36/16
n° di registro	PM 331/16
Data sentenza	14/02/2017
Data deposito	18/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Qualora, tuttavia, la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi: tale riscontro non è indefettibilmente ed in ogni caso dovuto (fermo restando l'obbligo del giudice di valutare rigorosamente le dichiarazioni della persona offesa), ma la sua eventuale necessità va ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedurali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa, anche relativamente agli aspetti eziologici rispetto all'evento determinatosi.

n° sentenza	35/17
n° di registro	3/17
n° di registro	PM 3/17
Data sentenza	12/09/2017
Data deposito	12/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Qualora, tuttavia, la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

(Nella specie, il Giudice ha ritenuto non sussistere ulteriori riscontri di colpevolezza, avendo riferito i testimoni di non aver visto l'imputato sferrare il pugno ed essendo certo che la persona offesa aveva agito con violenza procurandosi da sola la lesione fisica).

n° sentenza	43/17
n° di registro	29/17
n° di registro	PM 201/14
Data sentenza	14/11/2017
Data deposito	17/11/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Pergine Valsugana

La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, cc. 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.

Qualora, tuttavia, la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

(Nella specie, la persona offesa aveva fornito una versione dei fatti non sempre lineare e pregea di sentimenti di avversione nei confronti dell'imputato).

n° sentenza	56/17
n° di registro	101/61
n° di registro	PM 183/16
Data sentenza	19/09/2017
Data deposito	29/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Riva del Garda

La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità.

Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo (Cass. Pen., 49714/2009).

7.3 Indagini preliminari

7.3.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	63/17
n° di registro	249/16
n° di registro	PM 540/15
Data sentenza	08/05/2017
Data deposito	12/06/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bolzano

La mancata comparizione della querelante all'udienza dibattimentale integra la remissione tacita della querela se questa era stata previamente avvertita che la sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella scelta querelatoria.

(Il principio vale anche qualora dalla notifica fatta alla stessa risulti che la persona offesa non sia più reperibile all'indirizzo indicato nella querela).

n° sentenza	5/17
n° di registro	64/15
n° di registro	PM 308/15
Data sentenza	20/02/2017
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Bressanone

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 31668/2016, hanno ribadito che la mancata comparizione della parte offesa - nell'ipotesi in cui la stessa sia stata espressamente avvertita che la sua mancata comparizione verrà considerata come tacita remissione di querela - può essere considerata come espressione tacita della volontà di remissione di querela.

n° sentenza	5/17
n° di registro	24/15
n° di registro	PM 516/15
Data sentenza	30/01/2017
Data deposito	24/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Cles

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela o ricorso immediato) non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato. La remissione della querela, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento.

n° sentenza	22/17
n° di registro	14/17
n° di registro	PM 1113/17
Data sentenza	28/03/2017
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

Tra i principi fondamentali del procedimento penale davanti al giudice di pace vi è il dovere, per il magistrato, di favorire la conciliazione tra le parti. Ma la scelta di perseguire, sotto il profilo penale, un determinato fatto, nei reati procedibili a querela di parte, è lasciata alla persona offesa dal reato.

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, va considerata remissione tacita di querela. Un tanto anche alla luce della tendenza alla autoresponsabilizzazione della persona offesa, alla quale sono riconosciuti importanti poteri di attivazione, e, in maniera speculare, alla cui condotta processuale può essere attribuita una rinuncia o comunque una volontà della stessa di non proseguire la vicenda processuale, espressa attraverso un comportamento processuale inerte o negligente da considerarsi concludente rispetto alle aspettative che essa determina.

n° sentenza	37/17
n° di registro	49/16
n° di registro	PM 112/16
Data sentenza	25/07/2017
Data deposito	25/07/2017
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio	Merano

La mancata comparizione della parte offesa - previamente ed espressamente avvisata che l'eventuale sua successiva assenza sarà interpretata come abbandono dell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita della querela.

n° sentenza	34/17
n° di registro	94/15
n° di registro	PM 727/15
Data sentenza	25/07/2017
Data deposito	25/07/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, costituisce remissione tacita di querela: alla persona offesa sono infatti riconosciuti importanti poteri di attivazione, e, in maniera

speculare, alla sua condotta processuale può essere attribuita una rinuncia o comunque una volontà di non proseguire la vicenda processuale, espressa attraverso un comportamento processuale inerte o negligente, da considerarsi concludente rispetto alle aspettative che essa determina.

n° sentenza	37/17
n° di registro	25/15
n° di registro	PM 152/13
Data sentenza	31/03/2017
Data deposito	13/04/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

La mancata partecipazione al giudizio non può considerarsi come remissione tacita della querela, qualora il querelante non sia stato rintracciato dai carabinieri e non abbia ricevuto l'invito a comparire con l'avviso che la mancata comparizione in udienza può valere come remissione tacita della querela.

(Nel caso di specie, il comportamento del querelante, in assenza di altri elementi di prova, si prestava a interpretazioni differenti non univoche ben potendo egli, rivestendo la parte anche di imputato, aver preferito sottrarsi al giudizio e al confronto in sede processuale).

n° sentenza	87/17
n° di registro	121/16
n° di registro	PM 216/15
Data sentenza	08/09/2017
Data deposito	14/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'assenza reiterata della persona offesa - nonostante la notifica del verbale con l'avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela - è un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela e può integrare una remissione tacita di querela *ex art. 152 c.p.*

n° sentenza	94/17
n° di registro	07/16
n° di registro	PM 417/13
Data sentenza	15/09/2017
Data deposito	22/09/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Rovereto

L'assenza della persona offesa, avvertita che la mancata presenza in udienza verrà considerata volontà implicita di rimessione della querela, "può ben essere inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela a norma dell'art. 152 c. 2 c.p." (Cass. Pen., 31668/2016).

7.4 Spese di lite

n° sentenza	7/17
n° di registro	118/16
n° di registro	PM 854/15
Data sentenza	17/01/2017
Data deposito	24/02/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

In caso di condanna dell'imputato, le spese riconosciute per la costituzione della parte civile ammessa al gratuito patrocinio vanno liquidate direttamente allo Stato.

7.5 Esecuzione

7.5.1 Giudicato

n° sentenza	67/17
n° di registro	58/17
n° di registro	PM 252/17
Data sentenza	26/09/2017
Data deposito	16/10/2017
Lingua di deposito	italiano
Ufficio	Trento

Per “medesimo fatto”, ai fini dell’applicazione del principio del “*ne bis in idem*” di cui all’art. 649 c.p.p., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.



Stampato nel mese di settembre 2018
a cura del centro stampa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige